

RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Quesiti Carattere generale: *Quesiti relativi a procedure di prevenzione incendi, regolamento di prevenzione incendi, attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco, controlli di prevenzione incendi, compilazione e firma della modulistica, tempistica di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico, servizio di vigilanza antincendio, onerosità servizi a pagamento amministrazioni statali, chiarimenti sulle procedure di deroga, rinvii alle declaratorie del DM 16 febbraio 1982, regime dell'imposta di bollo, verifica di completezza formale della SCIA, disposizioni per l'asseverazione per attività categoria A, attestazione tardiva di rinnovo periodico, intestazione durata e validità del certificato di prevenzione incendi, criteri di ammissibilità delle deroghe, determinazione dei versamenti nei procedimenti di prevenzione incendi, sopralluogo effettuato in seno ad organi collegiali, legge 7 agosto 1990 n. 241, ecc. ⁽¹⁾*

Nota DCPREV prot. n. 14809 del 06-11-2020

Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco.

Pervengono, dagli uffici territoriali, richieste di indicazioni relative all'espletamento delle attività di prevenzione incendi, in merito a cui, più volte negli scorsi anni, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha fornito specifiche indicazioni.

Premesso che sono in corso di emanazione le disposizioni per l'individuazione e la graduazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i., delle posizioni organizzative, e, di conseguenza, la revisione della circolare n. 13/99, con la presente si intende fornire ai Comandi VF una disciplina organica a cui fare riferimento per la programmazione e l'effettuazione delle suddette attività di prevenzione incendi, al fine di favorirne lo svolgimento con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

1. VALUTAZIONE DEL PROGETTO (rif. Art. 3 DPR 151/2011)

Le modifiche al Codice di prevenzione incendi, emanate con decreto del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2019 e con i successivi decreti di emanazione di regole tecniche verticali, hanno tracciato la strada per un nuovo corso nella prevenzione incendi: il DM 12 aprile 2019 ha ampliato il campo di applicazione del Codice, limitando inoltre la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali individuati dal medesimo decreto; il DM 18 ottobre 2019 ha introdotto diverse novità nel Codice, sia nella parte generale, che nelle singole misure antincendio, fornendo al punto G.2.9 puntuali indicazioni sui contenuti della documentazione progettuale da presentare ai fini della valutazione del progetto antincendio.

"G.2.9 Valutazione del progetto antincendio

1. Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

- a. l'appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;*
- b. la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;*
- c. la correttezza nell'applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi."*

¹ *I pareri espressi ed i riferimenti presenti nel testo devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti normativi succeduti nel tempo. Questo vale sia per quanto concerne le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al DPR 1° agosto 2011, n° 151 (in vigore dal 7 ottobre 2011), sia per le specifiche regole tecniche relative all'argomento che hanno aggiornato o sostituito le precedenti. I testi, i commenti, i chiarimenti e le informazioni contenute nella pubblicazione sono a cura dell'autore e non hanno carattere di ufficialità. Eventuali refusi o suggerimenti di rilevanza possono essere segnalati a mauro.malizia@vigilfuoco.it.*

2. *Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività.*

Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l'applicazione di soluzioni conformi, alternative o in deroga.

Il compito assegnato al funzionario istruttore è quindi quello di verificare la *"corrispondenza delle misure di prevenzione incendi"* adottate dal progettista, focalizzando l'attenzione sull'*"Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d'ingresso"* che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati. Rispetto a *"scenari, metodi, modelli e strumenti normativi"* è necessario, inoltre, accertare sia *"l'appropriatezza"* che *"la correttezza nell'applicazione"* delle soluzioni progettuali proposte, in particolare laddove i livelli di prestazione relativi alle singole misure antincendio siano conseguiti attraverso soluzioni alternative, con le modalità indicate dalla tabella G.2.1.

Da quanto sopra riportato, risulta evidente il diverso approccio rispetto al passato, e quindi anche la diversa forma che devono assumere gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto, secondo quanto disposto dal punto G.2.9. Infatti, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell'adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal predetto punto G.2.9, tenendo conto che la *valutazione del rischio di incendio* riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività rimane nella *piena responsabilità* del progettista.

2. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA C (rif. art. 4, comma 3 del DPR 151/2011)

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR 151/2011, per le attività di cui all'Allegato I categoria C il Comando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, *"entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio"*. L'assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell'istruttoria deve avvenire con tempestività e regolarità per evitare impropri prolungamenti dei tempi. Analogamente, nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l'Ufficio preposto provvede a trasmettere al responsabile dell'istruttoria, con tempestività, gli eventuali atti integrativi pervenuti. Alla scadenza del termine imposto per la conformazione, che si ricorda non può superare i 45 giorni, il responsabile dell'istruttoria conclude il controllo curando l'adozione dei conseguenti atti amministrativi e giudiziari. Si rammenta che le attività di categoria C sono *tutte* soggette a controllo obbligatorio e si sottolinea la necessità del rispetto puntuale dei tempi previsti dall'art. 4 del DPR 151/2011.

Si torna a sottolineare, infine, che la comunicazione di esito favorevole del procedimento di controllo della SCIA di attività in categoria C non ha più valore *"certificativo"*, bensì rappresenta un verbale di sopralluogo, avente funzione di accertamento dello stato di luoghi, fatti, stati personali, ecc. In esso, pertanto, devono essere riportati gli estremi della SCIA oggetto del controllo e delle eventuali integrazioni acquisite, le date dei sopralluoghi e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi segnalate, incluse quelle di categoria A e B eventualmente presenti nella segnalazione.

Si evince, quindi, che il certificato di prevenzione incendi menzionato all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 perde così la funzione certificativa/autorizzativa e muta funzione secondo quanto sopra indicato.

3. VIGILANZA ISPETTIVA (rif. art. 19 D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, così come modificato dal D.Lgs. 97/2017 e dal D.Lgs. 127/2018, *"la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate"*.

Stante anche la varietà di casi che si possono presentare e che possono attivare la vigilanza ispettiva, è necessario che ogni Comando, in sede locale, definisca, oltre ai compiti e alle modalità di svolgimento dell'istruttoria ai fini amministrativi e di polizia giudiziaria, le modalità nell'attivazione della vigilanza medesima. Ad esempio:

- devono essere definiti e impostati sulla piattaforma STAT-RI gli indirizzi a cui il sistema deve inviare la notifica di una scheda di intervento effettuato in un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi; conseguentemente, deve essere definita la procedura di verifica della pratica di prevenzione incendi e di attivazione della vigilanza ispettiva, nei casi in cui la verifica degli atti evidenzia delle irregolarità;
- devono essere definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per esposti e per segnalazioni, che possono pervenire anche dalla Prefettura, dalla Questura, da Amministrazioni Pubbliche o da Enti Locali;
- devono essere comunque definite le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva per le diverse situazioni che si possono verificare nell'attività istituzionale.

Le attività di vigilanza ispettiva a campione potranno essere svolte su indicazione della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o della Direzione Regionale/Interregionale competente, oppure a seguito di accordi o protocolli definiti in sede locale (ad esempio presso la Prefettura o nell'ambito dei Comitati di coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/2008 e dei relativi Organismi provinciali, ecc.).

4. CONTROLLI SULLE ATTESTAZIONI DI RINNOVO PERIODICO (rif. art. 5 DPR 151/2011)

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio è un atto sottoscritto dal titolare dell'attività, in cui il titolare medesimo dichiara *"l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio"* precedentemente comunicate. Di fatto è una dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e come tale è soggetta all'applicazione dell'art. 71 del medesimo decreto; tali attestazioni vanno pertanto sottoposte a controllo:

- in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla loro veridicità, tra cui possono rientrare i casi delle attestazioni di rinnovo periodico "tardive";
- a campione, nella misura minima del 5% delle attestazioni presentate.

I controlli devono essere svolti in orario ordinario e l'impegno del personale può essere computato ai fini del raggiungimento delle 360 ore annue di attività di prevenzione incendi.

Qualora il controllo rilevi la mancanza di requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi ovvero condizioni di sicurezza antincendio variate, dovranno essere attivati i procedimenti amministrativi e penali (o sanzionatori) previsti dalle disposizioni vigenti.

5. CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCIA IN CATEGORIA A, B (rif. art. 4, comma 2 del DPR 151/2011)

Le SCIA in categoria A e B devono essere sottoposte a controllo in misura non inferiore a quanto indicato annualmente dall'Amministrazione che, per l'anno in corso, viene fissato all'8% delle segnalazioni presentate.

Si segnala che l'art. 4 del DPR 151/2011 indica che i controlli di prevenzione incendi nelle attività di categoria A e B *sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate*. La scelta delle attività di categoria A e B da sottoporre a controllo va fatta, pertanto, sulla base di criteri definiti, analoghi a quelli indicati al precedente punto 4, nonché a seguito di indicazioni fornite annualmente dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Fatta salva la percentuale minima indicata annualmente dall'Amministrazione (per l'anno in corso pari all'8%), il numero delle SCIA da sottoporre al controllo dovrà essere definito in sede locale, anche in base all'organico dei funzionari tecnici in servizio, senza superare comunque, in generale, il 20% delle SCIA relative alle sole attività in categoria A e B (i controlli delle attività in categoria A e B incluse nelle SCIA in cui l'attività principale è di categoria C, svolti contestualmente al controllo obbligatorio dell'attività di categoria C, non sono da considerarsi controlli a campione e non concorrono alla determinazione della percentuale sopra indicata). Il limite del 20% potrà essere superato fino ad arrivare al massimo al 50% delle SCIA relative alle attività in categoria A e B, nel caso in cui tutti i procedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano stati conclusi nei termini (valutazione del progetto e controlli SCIA entro 60 gg.).

Sono escluse dal novero ai fini del raggiungimento della suddetta quota massima del 20% le attività di controllo di SCIA A e B affidate a personale abilitato del ruolo dei capi reparto, dei capi squadra e di quello dei vigili del fuoco.

Il Comandante, dovendo individuare il responsabile dell'istruttoria tecnica, provvederà a distribuire il carico di lavoro complessivo secondo il principio della rotazione e sulla base dei criteri consolidati (profilo professionale, livello di competenza ed esperienza, complessità dell'attività, completamento delle pratiche già assegnate). Inoltre, gli incarichi di controllo delle SCIA in categoria A e B devono essere oculatamente distribuiti dal Comandante, o dal soggetto delegato all'assegnazione delle pratiche, in modo da evitare che lo svolgimento di tali controlli possa in qualche modo limitare o ritardare le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Si rammenta, a tale proposito, quanto stabilito dall'art. 12 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.", evidenziando l'assoluta necessità del rispetto dei termini indicati dal DPR 151/2011 per i procedimenti di valutazione del progetto e di deroga, nonché per i controlli di prevenzione incendi.

Il personale incaricato dell'istruttoria dei procedimenti, anche nel caso in cui abbia in carico più procedimenti di diverse tipologie, dovrà privilegiare l'ordine di priorità indicato nella presente nota (1, 2, 3, 4 e 5), eventualmente dando precedenza all'attività di cui al punto 3, nei casi necessari.

I Signori Dirigenti vorranno monitorare il regolare andamento dell'attività di prevenzione incendi; a tale proposito, si segnala che il nuovo programma di prevenzione incendi "PRINCE" prevede un sistema di "cruscotti", analoghi a quelli già attivati negli altri applicativi web del CNVVF, che potranno essere di supporto nella gestione di tale attività.

Nota DCPREV prot. n. 6554 del 20-05-2020

Anno 2020 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi VV.F. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l'anno 2020.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti, saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la [Lett. Circ. prot. n. 5443 del 28/05/2009](#) sui criteri da adottare per la loro selezione.

Considerato il susseguirsi di eventi incendiari nel territorio nazionale, per il corrente anno, il piano annuale dei controlli dovrà continuare a contemplare anche la specifica attività settoriale comprendente gli impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011.

I controlli potranno contemplare anche soltanto specifici singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l'attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:

1. reazione al fuoco dei materiali;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione - filtri a prova di fumo;
4. esodo - luoghi sicuri - vie e scale d'esodo - porte - illuminazione di sicurezza - spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio - registri dei controlli - piani di emergenza;
6. controllo dell'incendio - estintori - rete idranti - sprinkler - impianti di spegnimento "speciali" con agente estinguente (gas, aerosol, ...);
7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
8. controllo di fumo e calore - smaltimento fumi e calore in emergenza;
9. operatività antincendio - accessibilità mezzi di soccorso;
10. impianti tecnologici e di servizio - impianti fotovoltaici - colonnine di ricarica veicoli elettrici.

A tal fine si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la "Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011" trasmessa con nota DCPREV Prot. 11194 del 14/08/2018.

Per l'individuazione delle attività da sottoporre al controllo potranno essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), qualora non siano già censite all'interno del proprio archivio di prevenzione incendi.

Il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2020, in linea con gli obiettivi strategici comunicati nella direttiva annuale del Sig. Ministro dell'interno, è riportato nel prospetto, aggregato per regione, di seguito indicato.

Come di consueto sarà cura del Sig. Direttore regionale/interregionale ripartire i controlli fra i Comandi dislocati nel territorio di propria competenza, d'intesa con i Sig.ri Comandanti, sulla base delle specificità di ciascuna regione.

I Sigg. Direttori regionali cureranno il costante monitoraggio delle attività svolte dai rispettivi Comandi, segnalando all'Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica eventuali criticità e/o impossibilità al raggiungimento del target prefissato.

ANNO 2020	
REGIONE	N° CONTROLLI
Abruzzo	275
Basilicata	82
Calabria	330
Campania	799
Emilia Romagna	522
Friuli Venezia Giulia	214
Lazio	583
Liguria	442
Lombardia	522
Marche	245
Molise	95
Piemonte	427
Puglia	562
Sardegna	391
Sicilia	1006
Toscana	505
Umbria	70
Veneto	330
TOTALE	7400

Le attività di controllo svolte nell'anno saranno, a cura dei Comandi, riassunte come di consueto nella tabella allegata, che sarà trasmessa in formato elettronico alle Direzioni regionali/interregionali. In tale tabella sono specificati i codici da utilizzare per indicare l'esito dell'attività operata.

Le Direzioni regionali/interregionali, ricevuti e aggregati i dati dai Comandi di competenza territoriale, li trasmetteranno alla casella PEC (prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it) entro il 15 gennaio 2021.

La trasmissione dei dati, da parte delle Direzioni regionali/interregionali, dovrà recare come oggetto: " *Trasmissione dei dati statistici sui controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 - consuntivo - anno 2020*".

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale - della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

... omissis...

Nota DCPREV prot. n. 9723 del 26-06-2019

Istanze di deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Chiarimenti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019 recante: "Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139". Tale decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019 ponendo fine al periodo transitorio (cd. "doppio binario") di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica, ha ampliato il campo di applicazione alle "attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76".

In data 18 giugno 2019 in seno alla riunione n. 339 del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi (art. 21 D.Lgs. n. 139/2006), è stato approvato l'aggiornamento del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", con il quale sono state introdotte rilevanti novità al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 192 del 20/08/2015).

In particolare, è stata estesa la rosa dei metodi per la progettazione della sicurezza impiegabili da parte del professionista antincendio per la verifica delle soluzioni alternative, al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2). A tale scopo sono state incluse metodologie finora riservate alle sole soluzioni in deroga, ampliando la possibilità di ricorrere a soluzioni progettuali conformi o alternative.

Tutto ciò evidenziato e ferma restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche compensative più opportune nell'ambito del procedimento di deroga, si richiamano i contenuti della [Circolare prot. DCPREV n. 3272 del 16/3/2016](#) "Chiarimenti sulle procedure di deroga", sottolineando che il procedimento di deroga può riguardare anche le attività non ricomprese nel campo di applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Si evidenzia che l'adozione del Codice nella valutazione delle deroghe, presentate per le pratiche trattate con le regole tecniche tradizionali, comporta la necessità di rivalutare l'intero progetto alla luce di tutti i contenuti del Codice stesso.

In tale ottica sono state individuate alcune soluzioni progettuali, riportate nella tabella allegata, che possono costituire utile riferimento per l'individuazione delle misure compensative del rischio aggiuntivo.

Reazione al fuoco

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S6 controllo dell'incendio
- S7 rivelazione e allarme

Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione della misura S7 rivelazione ed allarme e adeguata riduzione della lunghezza dei percorsi di esodo

Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Resistenza al fuoco

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S6 controllo dell'incendio
- S7 rivelazione e allarme

Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S1 reazione al fuoco
- S8 controllo di fumi e calore

Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Compartimentazione

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S6 controllo dell'incendio
- S7 rivelazione e allarme

Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S1 reazione al fuoco
- S8 controllo di fumi e calore

Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Esodo

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S7 rivelazione e allarme
- S8 controllo di fumi e calore

Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S1 reazione al fuoco
- S8 controllo di fumi e calore

Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Controllo dell'incendio

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S1 reazione al fuoco,
- S9 operatività antincendio

Controllo di fumi e calore

Soluzione 1 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S6 controllo dell'incendio
- S7 rivelazione e allarme

Soluzione 2 Incremento di un livello di prestazione delle misure:

- S1 reazione al fuoco
- S9 operatività antincendio

Soluzione 3 Livello di prestazione V della misura S6 controllo dell'incendio

Nota DCPREV prot. n. 3040 del 28-02-2019

Anno 2019 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi VV.F. ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l'anno 2019.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualificano maggiormente il territorio della regione interessata, fermo restando le indicazioni già fornite con la [Lett. Circ. prot. n. 5443 del 28/05/2009](#) sui criteri da adottare per la loro selezione.

In particolare per il corrente anno, il piano annuale dei controlli dovrà contemplare anche le seguenti specifiche attività settoriali:

- **depositi di gas infiammabili** (compressi, disciolti o liquefatti) (Att. nn. 3 e 4 dell'allegato I al DPR 151/11);
- **impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto** (Att. n. 13b dell'allegato I al DPR 151/11);
- **impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti e relativi depositi**, ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011.

I controlli potranno contemplare anche soltanto specifici singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l'attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:

1. reazione al fuoco dei materiali
2. resistenza al fuoco delle strutture - requisiti di sicurezza antincendio delle facciate
3. compartimentazione - filtri a prova di fumo
4. esodo - luoghi sicuri - vie e scale d'esodo - porte - illuminazione di sicurezza - spazi calmi
5. gestione della sicurezza antincendio - registri dei controlli - piani di emergenza
6. controllo dell'incendio - estintori - rete idranti - sprinkler - impianti di spegnimento "speciali" con agente estinguente (gas, aerosol, ...)
7. impianti di rivelazione e allarme incendio
8. controllo di fumo e calore - smaltimento fumi e calore in emergenza

9. operatività antincendio - accessibilità mezzi di soccorso

10. impianti tecnologici e di servizio - impianti fotovoltaici - colonnine di ricarica veicoli elettrici

A tal fine si potrà fare riferimento alle indicazioni fornite con la "*Linea guida per le visite tecniche di controllo delle S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 151/2011*" trasmessa con nota DCPREV Prot. 11194 del 14/08/2018.

Per l'individuazione delle attività da sottoporre al controllo potranno essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), qualora non siano già censite all'interno del proprio archivio di prevenzione incendi.

Il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2019, in linea con gli obiettivi strategici comunicati nella direttiva annuale del Sig. Ministro dell'interno, è stato incrementato rispetto allo scorso anno ed è riportato nel prospetto, aggregato per regione, di seguito indicato.

Si richiamano i contenuti della nota DCPREV Prot. n. 2311 del 18/02/2019 relativi alle maggiori risorse derivanti dall'attività di vigilanza ex art. 46 co.7 del d.lgs. 81/2008 a favore del C.N.VV.F. e della quota parte dei fondi distribuiti alle Direzioni regionali/interregionali, in maniera proporzionale al numero dei controlli previsti, proprio al fine di implementare l'attività di vigilanza in oggetto.

Come di consueto sarà cura del Sig. Direttore regionale/interregionale ripartire i controlli fra i Comandi dislocati nel territorio di propria competenza, d'intesa con i Sig.ri Comandanti, sulla base delle specificità di ciascuna regione.

I Sigg. Direttori regionali cureranno il costante monitoraggio delle attività svolte dai rispettivi Comandi, segnalando all'Ufficio per la prevenzione incendi e rischio industriale della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica eventuali criticità e/o impossibilità al raggiungimento del target prefissato.

ANNO 2019	
REGIONE	N° CONTROLLI
Abruzzo	297
Basilicata	89
Calabria	357
Campania	864
Emilia Romagna	565
Friuli Venezia Giulia	230
Lazio	630
Liguria	478
Lombardia	565
Marche	265
Molise	103
Piemonte	462
Puglia	608
Sardegna	423
Sicilia	1088
Toscana	546
Umbria	73
Veneto	357
TOTALE	8000

Le attività di controllo svolte nell'anno saranno, a cura dei Comandi provinciali, riassunte come di consueto nella tabella allegata, e trasmessa in formato elettronico alle Direzioni regionali/interregionali, nella quale devono essere specificati i codici da utilizzare per indicare l'esito dell'attività operata.

Le Direzioni regionali/interregionali, ricevuti e aggregati i dati dai Comandi provinciali di competenza territoriale, li trasmetteranno alla casella PEC (prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it) con cadenza semestrale, entro il 15 luglio 2019 ed il consuntivo dell'anno entro il 15 gennaio 2020.

La trasmissione dei dati, da parte delle Direzioni regionali/interregionali, dovrà recare come

oggetto: "Trasmissione dei dati statistici sui controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 139/2006 semestre/consuntivo anno 2019".

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale - della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

... omissis...

Nota DCPREV prot. n. 3039 del 28-02-2019

Anno 2019 - Controlli a campione di prevenzione incendi su attività in categoria A e B, ai sensi dell'art. 4. comma 2 del D.P.R. 151/2011

Anche per l'anno 2019 proseguiranno i **controlli a campione sulle S.C.I.A.**, relative ad attività di **categoria A e B**, che perverranno ai Comandi VF e dovranno riguardare le diverse attività presenti sul territorio per una **percentuale** non inferiore al **8%** individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B.

Compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, senza penalizzare lo svolgimento del complessivo lavoro istituzionale e per mantenere il livello di sicurezza sul territorio, potranno essere disposti ulteriori controlli, sempre con priorità per le attività di categoria B.

Resta ovviamente inteso che tale ulteriore attività non deve inficiare i controlli per le attività di categoria C, per le quali si richiama il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 151/2011.

Si evidenzia che, anche per l'anno in corso, i controlli disposti ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i. e riguardanti le attività in oggetto indicate, potranno essere ritenuti validi anche ai fini delle verifiche a campione in argomento, unicamente nel caso in cui gli stessi vengano effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, opererà, attraverso la piattaforma informatica di consultazione predisposta, il monitoraggio periodico dell'attività svolta.

Nota DCPREV prot. n. 11197 del 14-08-2018

Attività di accertamento dell'idoneità tecnica per i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - Raccomandazioni circa l'impiego degli estintori portatili.

Con riferimento ad un recente infortunio occorso ad un operatore VF durante una prova di spegnimento tenutasi all'interno di una sede VF per le necessità di cui all'oggetto, si ritiene opportuno formulare alcune considerazioni circa l'impiego degli estintori portatili, notoriamente messi a disposizione dai soggetti che usufruiscono del corso o degli esami erogati dal Comando.

Premesso quanto sopra, si specifica che i soggetti fornitori di estintori portatili sono in dovere di assicurare presidi idonei, pienamente funzionanti e dotati di tutte le certificazioni e documentazioni previste per legge. Non va trascurato, inoltre, il fatto che detti dispositivi sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate ed un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio. Per tale ragione si evidenzia la possibilità di richiedere estintori caratterizzati da minori pressioni di esercizio, ad esempio gli estintori a base d'acqua, al fine di minimizzare le conseguenze di un eventuale malfunzionamento per una eccessiva usura del dispositivo.

Al momento del ricevimento degli estintori la Commissione d'esame o gli incaricati della lezione, dovranno eseguire le seguenti operazioni preliminari:

1. Verificare che le iscrizioni sull'etichetta dell'estintore siano presenti e ben leggibili;
2. Verificare che l'estintore non abbia superato la vita utile ammissibile (18 anni dalla data di produzione rinvenibile sui dati punzonati sul serbatoio);
3. Per gli estintori immessi sul mercato a partire dal 29 maggio 2002, verificare la presenza e la leggibilità della marcatura CE relativa agli aspetti di sicurezza della apparecchiature a pressione (requisiti PED);
4. Verificare a vista che gli estintori siano integri e non presentino segni di deterioramento in alcuna parte del dispositivo (assenza di segni di ruggine o tracce di corrosione, integrità della

manichetta e dell'eventuale cono di espansione, assenza di sconnessioni o incrinature delle tubazioni flessibili, ...);

5. Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con il cono erogatore (se presente);
6. Verificare a vista il corretto accoppiamento della manichetta con la valvola di comando;
7. Verificare che l'indicatore di pressione, se presente, indichi un valore compreso all'interno del campo verde.
8. Verificare la presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento dell'estintore.

Inoltre, all'atto della richiesta del corso o dell'accertamento finale, il fornitore degli estintori dovrà presentare al Comando una dichiarazione in cui esprime che i presidi messi a disposizione sono conformi al prototipo omologato (art. 8 comma 1 lett. c) del D.M. 7 gennaio 2005) e che sono stati sottoposti a corretta manutenzione (art. 4 comma 2 del D.M. 7 gennaio 2005).

In caso di riscontro di non conformità ai punti indicati sopra, gli addetti alla lezione pratica e la Commissione di esame non utilizzeranno l'apparecchiatura e il Comando provvederà ad inoltrare una segnalazione alla scrivente Direzione.

Si segnala, infine, la necessità di porre la massima attenzione nel consentire l'attività di formazione e accertamento esclusivamente a personale docente e discente opportunamente protetto in base alla valutazione del rischio cui è esposto.

Nota DCPREV prot. n. 2852 del 28-02-2018

Anno 2018 - Controlli a campione di prevenzione incendi su attività in categoria A e B, ai sensi dell'art. 4. comma 2 del D.P.R. 151/2011.

Anche per l'anno 2018 proseguiranno i **controlli a campione sulle S.C.I.A.**, relative ad attività di **categoria A e B**, che perverranno ai Comandi Provinciali e dovranno riguardare le diverse attività presenti sul territorio per una **percentuale** non inferiore al **8%**. individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B.

Compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili, senza penalizzare lo svolgimento del complessivo lavoro istituzionale e per mantenere il livello di sicurezza sul territorio, potranno essere disposti ulteriori controlli, sempre con priorità per le attività di categoria B.

Resta ovviamente inteso che tale ulteriore attività non deve inficiare i controlli per le attività di categoria C, per le quali si richiama il puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel DPR 151/11.

Si evidenzia che, anche per l'anno in corso, i controlli disposti ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006 e riguardanti le attività in oggetto indicate, potranno essere ritenuti validi anche ai fini delle verifiche a campione in argomento, unicamente nel caso in cui gli stessi vengano effettuati entro 60 giorni dalla presentazione della S.C.I.A.

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, opererà, attraverso la piattaforma informatica di consultazione predisposta, il monitoraggio periodico dell'attività svolta.

Nota DCPREV prot. n. 2851 del 28-02-2018

Anno 2018 - Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006

L'attività di vigilanza ispettiva svolta dai Comandi provinciali VVF ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 139/2006, proseguirà anche per l'anno 2018.

In coerenza con le iniziative avviate negli anni precedenti saranno oggetto di controllo le attività di tipo industriale, artigianale e commerciale, ricomprese nell'allegato I al DPR 151/2011, che qualifichino maggiormente il territorio della regione/provincia interessata fermo le indicazioni già fornite con la [Lett. Circ. prot. n. 5443 del 28/05/2009](#) sui criteri da adottare per la loro selezione.

In particolare per il corrente anno, il piano annuale dei controlli dovrà contemplare anche le seguenti specifiche attività settoriali:

- **Impianti di trattamento, smaltimento e/o compostaggio rifiuti** e relativi depositi,

ricompresi in qualsiasi delle attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011; si rammentano a tal proposito le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli incendi degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti (Doc. XXIII N. 35 del 17/01/2018);

- **Attività ricettive turistico - alberghiere** (Att. n. 66 dell'allegato I al DPR 151/11), che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per quanto concerne la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al piano straordinario di adeguamento di cui al decreto 16 marzo 2012 e s.m.i.
- **Mantenimento del sistema di gestione della sicurezza antincendio** delle attività in esercizio, ai sensi dell'art. 6 del DM 9 maggio 2007 e per quelle che esercitano in applicazione alle norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'allegato 1 al DM 3 agosto 2015 (Capitoli S.5 e M.1);

Per l'individuazione delle attività da sottoporre al controllo potranno essere acquisite specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Regioni, Camere di Commercio, ecc.), qualora non siano già censite all'interno del proprio archivio di prevenzione incendi.

Il numero minimo dei controlli programmati da effettuare nel corso del 2018, in linea con gli obiettivi strategici del Ministro dell'interno è stato incrementato rispetto allo scorso anno del 10 % ed è riportato nel prospetto, aggregato per regione, di seguito indicato.

Si richiamano i contenuti della nota DCPREV Prot. n. 103 del 08/01/2018 relativi alle maggiori risorse derivanti dall'attività di vigilanza ex art. 46 co.7 del d.lgs. 81/2008 a favore del C.N.VV.F. e della quota parte dei fondi distribuiti alle Direzioni regionali, in maniera proporzionale al numero dei controlli previsti, proprio al fine di implementare l'attività di vigilanza in oggetto.

Come di consueto sarà cura del Direttore regionale/interregionale, ripartire i controlli fra i Comandi di propria competenza, d'intesa con i sig.ri Comandanti, sulla base delle specificità di ciascuna provincia e delle eventuali protrarsi delle emergenze operative in atto.

I sigg. Direttori regionali cureranno il costante monitoraggio delle attività svolte dai rispettivi Comandi, segnalando eventuali criticità e/o impossibilità al raggiungimento del target prefissato.

ANNO 2018	
REGIONE	N° CONTROLLI
Abruzzo	286
Basilicata	86
Calabria	343
Campania	832
Emilia Romagna	543
Friuli Venezia Giulia	222
Lazio	608
Liguria	460
Lombardia	543
Marche	255
Molise	100
Piemonte	444
Puglia	585
Sardegna	407
Sicilia	1047
Toscana	526
Umbria	70
Veneto	343
TOTALE	7.700

Le attività di controllo svolte nell'anno saranno, a cura dei Comandi provinciali, riassunte come di consueto nella tabella allegata, e trasmessa in formato elettronico alle Direzioni regionali/interregionali, nella quale devono essere specificati i codici da utilizzare per indicare l'esito dell'attività operata.

Le Direzioni regionali/interregionali, ricevuti e aggregati i dati dai Comandi provinciali di competenza territoriale, li trasmetteranno alla casella PEC (prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it) con cadenza quadrimestrale, entro le date del 15 maggio 2018, 15 settembre 2018 ed il consuntivo dell'anno entro il 15 gennaio 2019.

La trasmissione dei dati, da parte delle Direzioni regionali/interregionali, dovrà recare come oggetto: "Trasmissione dei dati statistici sui controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 139/2006 quadrimestre/consuntivo anno 2018".

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l'Ufficio per la Prevenzione Incendi e Rischio Industriale - della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

... omissis...

Nota DCPREV prot. n. 2094 del 12-02-2018.

Quesito relativo alla compilazione e firma del modello DICH IMP in caso di impianti di controllo del fumo e del calore installati in attività soggette ai controlli VVF.

Con riferimento al quesito ... si conferma che, in accordo alle previsioni del dM Interno 20/12/2012 e del dM Interno 03/08/2015, è necessario predisporre il progetto di tutti gli impianti di protezione attiva a servizio di un'attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco e, in particolare, degli impianti di controllo del fumo e del calore. Considerato che questi ultimi non rientrano nel campo di applicazione del dM Sviluppo Economico 37/2008, il d.M. Interno 20/12/2012 prevede, per essi, la compilazione del modello DICH_IMP ai fini della S.C.I.A. Il responsabile tecnico della impresa incaricata della realizzazione dell'intero impianto è il soggetto designato alla predisposizione e firma del modello DICH_IMP.

In caso di intervento di imprese "intermedie" per l'installazione di materiali o componenti specifici dell'impianto di controllo del fumo e del calore, il responsabile della firma del modello DICH_IMP avrà cura di raccogliere nella "Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati" le dichiarazioni e certificazioni ritenute utili ai fini del modello (certificazioni, dichiarazioni di corretta posa in opera, relazioni di collaudo, ...). Le imprese "intermedie", pertanto, sono tenute alla sola predisposizione e compilazione della corretta posa in opera relativa all'installazione di materiali o componenti specifici dell'impianto di controllo del fumo e del calore.

Si ricorda, infine, che la "Relazione con le tipologie di materiali e componenti utilizzati" è uno dei tre allegati obbligatori al modello DICH_IMP da mettere a disposizione presso il responsabile dell'attività ai fini di eventuali controlli della SCIA.

Nota DCPREV prot. n. 4597 del 06-04-2017.

Tempistica di presentazione dell'Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio - art. 5 del D.P.R. 151/2011.

Con riferimento al quesito ... si rappresenta innanzitutto che l'art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, come peraltro meglio esplicitato nella relativa modulistica di prevenzione incendi (PIN 3_2014), prevede che la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio sia presentata al Comando VF entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011, a decorrere dalla data di presentazione della prima Segnalazione certificata di inizio attività.

Tale previsione normativa consente un'agevole gestione del rinnovo dell'attestazione periodica nel caso di modifiche ad una singola attività soggetta o nel caso di semplici attività principali comprendenti anche altre attività secondarie.

Per attività di tipo complesso o di notevoli dimensioni, invece, nelle quali tipicamente coesistono molte attività singolarmente soggette agli obblighi del D.P.R. 151/2011, potrebbero tuttavia emergere specifiche esigenze o particolari problematiche che mal si conciliano con l'indicazione generale fornita dal D.M. 7 agosto 2012.

In tali contesti, per alcune delle diverse attività soggette, e per esigenze di carattere interno, il responsabile potrebbe allora optare per mantenere tempistiche differenziate di presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico; tipico esempio potrebbe essere il caso di un fabbricato adibito ad uffici - ex n. 71 dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011 - a servizio di un complesso industriale, od ancora, singoli plessi indipendenti di una più generale ed estesa struttura sanitaria.

Si ritiene quindi che, fermo restando quanto previsto dal citato D.M. 7 agosto 2012, particolari e singole casistiche debbano essere sottoposte ad una valutazione *ad hoc*.

Nota DCPREV prot. n. 6098 del 13-05-2016
Onerosità servizi a pagamento amministrazioni statali.

In seguito ad alcune richieste formulate dalle strutture territoriali del CNVVF, si comunica che l'espressa abrogazione dell'articolo 1 della Legge n. 966/1970 ad opera dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 139/2006 non lascia dubbi in ordine alla necessità che tutti i richiedenti i **servizi a pagamento** resi dal CNVVF, sia **pubblici** che **privati**, siano tenuti a **corrispondere** le relative tariffe.

Nota DCPREV prot. n. 3272 del 16-03-2016
Chiarimenti sulle procedure di deroga.

Pervengono a questo Dipartimento alcune discordanti interpretazioni sull'istituto della deroga di cui all'art.7 del D.P.R.151/11 che si ritiene opportuno chiarire.

L'istituto della deroga alle norme di prevenzione incendi scaturisce dalla necessità di temperare la rigidità delle norme prescrittive e consente al professionista, attraverso l'analisi di rischio, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti, sotto il profilo della sicurezza antincendio, a quelle prescritte dalla regola tecnica.

Condizione necessaria per presentare istanza di deroga è, pertanto, l'esistenza di una regola tecnica di prevenzione incendi emanata dal Ministro dell'Interno non potendosi attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo.

L'emanazione del **D.M. 3 agosto 2015** recante *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*, conosciuto anche come **codice di prevenzione incendi**, nulla innova circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe.

Attualmente il campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015 riguarda le attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.

Per tali attività, in precedenza non normate, cioè prive di una specifica regola tecnica di prevenzione incendi, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 ha reso possibile l'attivazione del procedimento di deroga (cfr. G.2.5.4.3).

Tutto ciò evidenziato e ferme restando la libertà del professionista di individuare le misure tecniche che ritiene di adottare a compensazione del rischio derivante dall'impossibilità di ottemperare ad alcune disposizioni, nonché la competenza del Direttore regionale dei vigili del fuoco al pronunciamento sull'istanza di deroga si ritiene di formulare le seguenti direttive:

- a) **Attività rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: il ricorso all'istituto della deroga è codificato al capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1.
- b) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015**: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse.
- c) **Attività non regolamentata da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi**: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga
- d) **Attività regolamentata da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. scuole. Regola tecnica D.M. 26/08/1992 - In corso di emanazione RTV)**: a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un'attività scolastica. Nel caso il titolare dell'attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure fa ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015 non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.

Nota DCPREV prot. n. 10759 del 16-09-2015

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Precisazioni.

Premessa

Si fa seguito alle precedenti indicazioni rese note ed in particolare alle istruzioni contenute nella Circolare n. 13 MI.SA. 99 del 22 maggio 1999, per fornire alcune precisazioni in merito alla esatta definizione del servizio di vigilanza, anche in considerazione dell'esigenza di dare uniformità all'applicazione della relativa disciplina ed ai criteri di corresponsione dei previsti emolumenti al personale del C.N.VV.F.

Il servizio di vigilanza antincendio rientra tra i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e consiste in un servizio di presidio fisico reso nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Tale servizio, pertanto, è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso si verifichi l'evento dannoso.

Servizi di vigilanza antincendio

Per le modalità di svolgimento e di remunerazione dei servizi di vigilanza antincendio si rinvia alle disposizioni interne già diramate, che si ritengono valide sia per i servizi di vigilanza obbligatori che per quelli facoltativi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Particolare attenzione va rivolta ai servizi di vigilanza facoltativi appena menzionati per i quali la stipula di specifici accordi, anche di natura negoziale, deve inquadrarsi nei vincoli stabiliti dalle tariffe orarie di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012 sia per quanto riguarda il personale che per i mezzi utilizzati.

Preme peraltro evidenziare come il servizio di vigilanza antincendio, tanto quello obbligatorio quanto quello facoltativo, sia una misura di prevenzione degli incendi che si aggiunge alle ordinarie misure tecniche di prevenzione previste dalla normativa vigente, proprio al fine di fronteggiare quei fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili citati nella norma.

Pertanto, tale servizio non può ritenersi sostitutivo di misure di prevenzione incendi omesse o di atti abilitativi mancanti. Anzi, prima di fornire il servizio occorrerà verificare che l'attività sia in possesso degli atti abilitativi di prevenzione incendi previsti dalla normativa vigente e se del caso segnalare le inosservanze al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza, oltre che di adozione dei provvedimenti urgenti.

Per tutte le tipologie di servizi resi sulla base delle suddette modalità di svolgimento, risultano conseguentemente applicabili le misure dei compensi indicati nella tabella di cui al punto B4) della citata Circolare n. 13 MI.SA. 99 (ovviamente con la già nota conversione degli importi in euro).

Servizi tecnici di soccorso

Fuori dai casi sopra citati, l'articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, contempla l'effettuazione a pagamento del servizio tecnico di soccorso cosiddetto non urgente, ove cioè non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose.

In tale caso, il servizio da rendere, senza integrarsi in un sistema di misure tecniche preventive proprie dell'attività, come avviene nel servizio di vigilanza, può assumere diverse tipologie. Vi rientrano non solo i casi di situazioni occasionali ove si rende necessario l'intervento di personale particolarmente qualificato sotto l'aspetto tecnico (rifornimenti idrici, ispezioni in zone impervie, recuperi vari, etc.), ma anche i casi in cui particolari condizioni (ambientali, climatiche, stagionali e simili) facciano presumere l'aumento delle probabilità del verificarsi di situazioni di pericolo e della conseguente necessità di interventi di soccorso rapidi.

Per lo svolgimento di tale tipologia di servizi il personale VVF viene distaccato temporaneamente presso stabilimenti, eventi, luoghi, al solo fine di assicurare l'immediato intervento nel caso di incidente, potenziando quindi il dispositivo di soccorso ordinario.

Anche in tali casi e specie per contesti di durata prolungata nel tempo, lo strumento negoziale delle convenzioni tornerà utile ai fini della formalizzazione delle prestazioni ai richiedenti il

relativo servizio. Fermi rimangono i limiti derivanti da fonti normative o regolamentari sugli aspetti della competenza nonché della particolare attenzione al calcolo delle spese a carico delle parti contraenti che dovranno comunque far riferimento alle citate tariffe di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 marzo 2012.

In ordine agli emolumenti retributivi da corrispondere al personale, si precisa che, ferma restando l'applicazione, ai richiedenti il servizio tecnico di soccorso, delle tariffe all'uopo previste nella Tabella 1 - lettera B) allegata al già citato D.M. del 2 marzo 2012, al personale VVF potrà essere corrisposto il compenso per il lavoro straordinario, ovviamente laddove non risultasse possibile lo svolgimento del servizio mediante l'impiego di personale in orario di lavoro ordinario.

Preme da ultimo precisare che la vigente misura delle tariffe per i servizi di vigilanza antincendi e per i servizi tecnici di soccorso (per i quali, attualmente, il più volte citato DM del 2012 prevede la medesima misura) sarà - quanto prima - oggetto di ridefinizione sia dal punto di vista del *quantum* che della tipologia di servizi da rendere a terzi, stante la previsione normativa di cui all'art. 1, comma 206, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ed, in particolare, l'imminente entrata in vigore del previsto decreto interministeriale – c.d. regolamento "permuta" - attualmente al vaglio definitivo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nota DCPREV prot. n. 14535 del 10-12-2014.

Servizi di prevenzione incendi per le amministrazioni dello Stato.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, nel vigente quadro normativo, questa Direzione ritiene che **anche le Amministrazioni dello Stato siano tenute al pagamento dei servizi di prevenzione incendi** effettuati dal C.N.VV.F.

Poiché la richiesta di chiarimenti è stata formulata dall'amministrazione della Difesa, si richiama all'attenzione di codesta Direzione il contenuto del punto 4.3 dell'Allegato IV al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. che esclude dall'ambito di controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio le attività riconducibili ai luoghi di lavoro svolte dal Ministero della Difesa, *per le quali lo stesso Ministero provvede al controllo e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.*

Tuttavia e ferma restando l'esclusione per tutte le attività coperte da segreto di Stato, appare utile, nell'ambito della collaborazione interistituzionale, fornire ogni possibile assistenza per l'esame delle problematiche antincendio.

Nota DCPREV prot. n. 6959 del 21-05-2013

Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.

Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi. Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell'avviso che nell'applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il **rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982**, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario **verificare, caso per caso**, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio.

Nota DCPREV prot. n. 5457 del 22-04-2013

D.P.R.151/11.

Come è noto, il D.P.R.151/11 ha modificato l'elenco delle attività soggette agli adempimenti e ai controlli di prevenzione incendi, introducendone alcune e modificando i parametri di assoggettabilità per altre. A seguito di ciò, sono stati avviati i lavori - anche in sinergia con le

altre Amministrazioni interessate - necessari alla definizione di specifiche regole tecniche per alcune di queste attività (asili nido, interporti, autodemolizioni, campeggi, ecc.).

Nelle more dell'emanazione di tali provvedimenti - che, si ricorda, devono essere sottoposti anche alla procedura di informazione in sede comunitaria - si invitano codesti Uffici a tener conto del contenuto del **comma 3 dell'art. 15⁽²⁾ del D.Lgs.139/06**, laddove viene richiamata l'applicazione **dei criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate, evitando la diffusione di indirizzi territoriali** che possono risultare non in linea con i provvedimenti in corso di elaborazione.

Nota DCPREV prot. n. 5307 del 19-04-2013

D.P.R. n. 151/2011 - Regolamento di semplificazione prevenzione incendi - Nuovi procedimenti e regime dell'imposta di bollo.

È pervenuta da parte della Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa, la nota n. 954-23/2013 del 19/03/2013, di riscontro ad apposito quesito dalla scrivente Direzione Centrale, formulato il 24/04/2012, in ordine all'applicazione del regime dell'imposta di bollo a seguito delle novità introdotte dal regolamento di semplificazione di cui al D.P.R. n. 151/2011.

Si riassumono, pertanto, per informazione e norma, le indicazioni ricevute al riguardo.

CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI: nell'ambito del procedimento di controllo di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 possono darsi le seguenti indicazioni.

- a) **SCIA**: alla segnalazione certificata di inizio attività **non trova applicazione l'imposta di bollo** per le attività di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, categorie A, B e C, poiché atto privato non contenente alcuna istanza.
- b) **VERBALE DI VISITA TECNICA**: **la richiesta e la copia sono esenti** ai sensi dell'art. 25, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt. 4 e 5, D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (v. Min. Fin. Ris. 20 aprile 1993, n. 391804, Ris. 4/10/01, n. 151/E). In tali casi sono fatti salvi i diritti di copia. Se la copia del verbale è richiesta con dichiarazione di conformità all'originale, si applica l'imposta di bollo sia sulla istanza che sulla copia rilasciata.
- c) **CPI**: il certificato di prevenzione incendi predisposto all'esito del positivo sopralluogo sulle attività in fascia C, già sottratto alla normativa sulla c.d. *decertificazione* di cui all'art. 15 Legge n. 183/2011 (circ. n. 2973 del 13/06/2012 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), **è esente** in quanto non rientra nella definizione di cui all'art. 1, lett. f del D.P.R. n. 445/2000 ed è rilasciato obbligatoriamente in base all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 151/2011 e non su istanza del cittadino.

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO: l'attestazione di rinnovo periodico **è esente** per le medesime considerazioni fatte in merito alla SCIA.

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA: le istanze sono **soggette ad imposta di bollo** ai sensi dell'art. 3 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, mentre gli atti emanati in riscontro sono soggetti ai sensi dell'art. 4 della stessa.

Si precisa, da ultimo, che **nulla muta relativamente ai restanti procedimenti** (valutazione del progetto, deroga) che non sono stati oggetto di modifiche normative.

Nota DCPREV prot. n. 4117 del 27-03-2013.

Quesito D.P.R. 151/11. Verifica di completezza formale della SCIA. Documentazione certificativa relativa alla resistenza al fuoco delle strutture.

Con riferimento alle note ..., si assicura che gli argomenti rappresentati sono all'attenzione di quest'ufficio.

² **Art. 15 comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006**: *Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1 (norme tecniche di prevenzione incendi), alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalità e dai principi di base della materia, tenendo presenti altresì le esigenze funzionali e costruttive delle attività interessate.*

Con particolare riguardo alla richiesta di indirizzi sulla **verifica delle certificazioni allegate alla SCIA**, si ricorda che il D.M. 7 agosto 2012, dando attuazione al comma 7 dell'art. 2 del D.P.R. 151/11 e ai principi di uniformità, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa ivi richiamati, ha inteso **demandare ai professionisti l'attestazione della conformità dell'attività**, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, fermo restando il compito del Comando Provinciale VF di effettuare verifiche e controlli attraverso specifiche visite tecniche.

Si ritiene che la verifica di completezza formale consista nel controllo della presenza dei documenti richiesti (SCIA, asseverazione e certificazioni elencate nell'asseverazione).

I controlli di merito di tale documentazione possono essere svolti nell'ambito delle visite tecniche ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 e dall'art. 19 del D.l.gs. 139/2006. Pertanto non si ritiene necessario attivare controlli sistematici, oltre quello della completezza formale, sulla documentazione allegata alla SCIA.

Nota DCPREV prot. n. 2285 del 15-02-2013.

Quesito configurazione del reato di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Con riferimento al quesito in oggetto ..., si rimanda alla circolare n. 13061 del 6/10/2011 a firma del capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed alla circolare n. 5555 del 18/4/2012 della scrivente Direzione Centrale.

Ciò **fatte salve le diverse disposizioni** eventualmente **impartite** dalla competente **Procura della Repubblica**.

Nota DCPREV prot. n. 2120 del 14-02-2013.

Quesito interpretazione del silenzio assenso sulla richiesta di esame progetto.

Con riferimento al quesito in oggetto ..., si rinvia al chiaro disposto dell'art. 20, comma 4, ⁽³⁾ della Legge n. 241/1990.

Lettera Circolare prot. n. 14724 del 26-11-2012

Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di categoria A di cui al d.P.R. 151/2011. Disposizioni per l'asseverazione.

L'allegato I al d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 elenca le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che vengono distinte nelle tre categorie (A, B, C) in ragione della loro complessità sotto il profilo antincendio.

Per le attività di categoria A non è prevista la procedura di acquisizione del parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco, a differenza delle attività di categoria B o C che invece, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 151/2011, necessitano dell'esame del progetto da richiedere secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del d.m. 7 agosto 2012. Per le attività di categoria A, pertanto, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) deve essere corredata dell'asseverazione, a firma del tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività stessa ai requisiti di prevenzione incendi contenuti nei riferimenti normativi di settore.

Tutto ciò premesso, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 21 del d.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, si elencano di seguito, per le singole attività soggette di cui all'allegato I del d.P.R. 151/2011 di categoria A, le disposizioni a cui deve essere fatto riferimento per l'asseverazione, individuate tra i decreti e le circolari attualmente in vigore.

³ **Art. 20 co. 4 Legge n. 241/1990:** *Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.*

n.	tipologia attività	riferimenti normativi per l'asseverazione
3b	depositi di GPL in recipienti mobili per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 Kg, fino a 300 kg	circolare 20/9/1956, n. 74 - parte seconda
4b	depositi di GPL in serbatoi fissi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 mc, fino a 5 m	D.M. 14/5/2004
6	opere ed impianti delle reti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 con pressione di esercizio fino a 2,4 MPa	D.M. 17/4/2008
12	depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti, diatermici di qualsiasi derivazione con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva da 1 mc a 9 mc	D.M. 31/7/1934
13a	contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65°C	D.M. 12/9/2003 ⁽⁴⁾
15	depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 mc, fino a 10 mc	D.M. 18/5/1995
41	teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti	D.M. 19/8/1996 limitatamente ai pertinenti paragrafi dei vari titoli della normativa
49	gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, fino a 350 kW	D.M. 13/7/2011
66	alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico -alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto, fino a 50 posti-letto	D.M. 9/4/1994 ; D.M. 6/10/2003
67	scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 150 persone presenti	D.M. 26/8/1992
68	strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, fino a 50 posti letto	D.M. 18/9/2002 ; per le case di riposo per anziani > 25 posti letto e fino a 50 posti letto, ove non si svolgano prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni del D.M. 9/4/1994 e del D.M. 6/10/2003
	strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 18/9/2002 , titolo IV
69	locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² , fino a 600 m ² comprensiva di servizi e depositi	D.M. 27/7/2010

⁴ Vedi il [D.M. 22/11/2017](#) "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C" che ha sostituito il D.M. 12/9/2003.

71	aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti, fino a 500 persone presenti	D.M. 22/2/2006 ; (per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 22/2/2006 sono in corso di predisposizione le normative di settore)
74	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005 limitatamente agli aspetti di: ubicazione, caratteristiche costruttive, dimensione, accessi, comunicazioni e aperture di ventilazione
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 28/4/2005
	impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, fino a 350 kW	D.M. 12/4/1996 ⁽⁵⁾
75	autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore 300 m ² , fino a 1000 m ²	D.M. 1/2/1986
77	edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m, fino a 32 m	per gli edifici di civile abitazione D.M. 16/5/1987, n. 246 ; per gli edifici a destinazione mista si fa riferimento alle normative applicabili alle specifiche attività
80	gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m	D.lgs. 5/10/2006, n. 264 ; (per le gallerie che non ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 264/06 sono in corso di predisposizione le normative di settore)
	gallerie ferroviarie di lunghezza superiore a 2000 m	D.M. 28/10/2005 e specifiche tecniche di interoperabilità stabilite con la decisione 2008/163/CE

Nota DCPREV prot. n. 5555 del 18-04-2012
DPR 151/2011 artt. 4 e 5 – Chiarimenti applicativi.

Pervengono a questa Direzione Centrale quesiti in ordine all'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, quando questa è presentata al Comando oltre i tempi stabiliti dalla normativa. Pervengono altresì quesiti sulle procedure da attuare a seguito di visita tecnica con esito negativo, nonché sul ricorso allo strumento della SCIA quando l'utente intende realizzare ed utilizzare, rispetto al progetto approvato, solo parte di una struttura, generalmente caratterizzata da rilevanti dimensioni e complessità.

Si vuole pertanto, con la presente, fornire indicazioni operative alle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di un'applicazione uniforme della nuova normativa su tutto il territorio nazionale.

⁵ Vedi il **DM 8 novembre 2019**, recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi" (GU n. 273 del 21 novembre 2019) entrato in vigore il 21 dicembre 2019, il quale ha sostituito il DM 12 aprile 1996 (GU n. 103 del 4 maggio 1996 - S.O. n. 74). Tale provvedimento non ha previsto adeguamenti per gli impianti esistenti già approvati o autorizzati dai competenti organi dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa.

Attestazione tardiva di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 5 del DPR 151/2011

L'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è istituito ispirato al principio di semplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. È previsto che la stessa sia effettuata "ogni cinque o dieci anni", in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall'articolo 16 del d.lgs. 139/2006. Con la nuova normativa si è inteso specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio è necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell'attività o all'esercizio dell'attività stessa in violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011.

Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione dell'obbligo di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, il Comando potrà accertare, anche con l'esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 139/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 139/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all'autorità.

Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.

Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell'attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell'attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all'art 5 del DPR 151/2011.

Controlli di prevenzione incendi con esito negativo

L'art. 4 del DPR 151/2011 individua, ai commi 2 e 3, le modalità di effettuazione dei controlli per le attività soggette di cui all'allegato I, determinando che gli stessi vengano svolti attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Nello stesso articolo, viene disposto che in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione.

Si richiama al riguardo che il riferimento normativo sulla sospensione dell'attività è individuato dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e che l'azione di controllo deve in primo luogo mirare a verificare se quanto dichiarato in occasione della segnalazione di inizio attività corrisponda al vero.

Pertanto, se a seguito di verifica di controllo di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, il Comando riscontra la mancanza di specifica documentazione necessaria ovvero la difformità al progetto approvato (cat. B o C) o alle norme di prevenzione incendi (cat. A), lo stesso deve formalmente richiedere all'interessato la documentazione mancante o l'adeguamento alla normativa antincendi. L'interessato, in un arco temporale, non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e/o provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo al termine dei lavori la relativa documentazione corredata delle dichiarazioni/certificazioni necessarie.

Nelle more dell'adeguamento il Comando, oltre ad imporre l'immediata rimozione di eventuali pericoli, determinerà le restrizioni operative e gli eventuali ulteriori obblighi gestionali per consentire la prosecuzione dell'attività; solamente in estrema ratio imporrà la chiusura della parte di attività per la quale non sussistono i presupposti per l'esecuzione dell'esercizio.

Rimane fermo l'obbligo della segnalazione di reato alla Autorità Giudiziaria, da parte del Comando, nel caso di falsità in atti – dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni – (art. 19 comma 6, art. 21, comma 1 legge 241/1990, artt. 75 e 76 DPR 445/2000, artt. 359 e 481

C.P, art. 20, comma 2 dlgs 139/2006).

Acquisita la documentazione richiesta e/o quella attestante l'esecuzione delle prescrizioni richieste, entro il tempo massimo di quarantacinque giorni, il Comando redige, a seconda del tipo di attività, gli atti conclusivi (verbale sopralluogo per cat. A e B e verbale CPI per cat. C).

Giova qui evidenziare che in caso di effettuazione di una "seconda visita tecnica" da parte del Comando, non dovrà essere avanzata alcuna richiesta di nuovo versamento, rientrando detti controlli tra quelli eventualmente determinati dalla amministrazione e pertanto non a titolo oneroso per l'utenza.

Nel caso in cui i lavori per l'adeguamento dell'attività richiedessero tempi superiori a quelli sopra stabiliti, ovvero nel caso in cui entro tale termine l'attività non sia stata conformatata alla normativa antincendio, ovvero sia proseguita nonostante il provvedimento cautelare interdittivo emanato, il Comando, **ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2006**, darà **comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto** e alle altre autorità competenti **ai fini della adozione dei rispettivi provvedimenti**.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante "disciplina sanzionatoria in materia di lavoro", con particolare riferimento al capo II, "estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro".

Presentazione di SCIA per parti di attività.

Si verifica frequentemente che, nella realizzazione delle strutture e complessi soggetti ai controlli previsti dal DPR 151/2011, generalmente caratterizzate da rilevanti dimensioni e complessità, a fronte della predisposizione di un progetto unitario riguardante l'intera struttura, l'utenza provveda alla realizzazione ed utilizzazione per fasi successive o per lotti. Bisogna distinguere alcune fattispecie:

i.- realizzazioni rientranti in categoria A.

Nel predetto caso è possibile la presentazione della SCIA per la parte completata non essendo prevista la valutazione preliminare della progettazione da parte del Comando VF.

ii.- realizzazioni rientranti in categoria B e C.

Per tali situazioni è auspicabile che il progetto complessivo dell'opera, sottoposto alla valutazione del Comando, riporti fin dall'inizio la descrizione delle fasi successive di realizzazione, esplicitandone la relativa indipendenza, autonomia e funzionalità dal punto di vista antincendio e descrivendo, per ogni lotto di completamento dell'attività, l'ubicazione e la disponibilità di vie di esodo, sistemi, presidi ed impianti antincendio, idonee compartimentazioni, nonché della gestione della sicurezza e delle emergenze e quanto altro afferente alla sicurezza antincendio, in conformità ai criteri ed alle norme di prevenzione incendi. In tale evenienza, la valutazione preliminare del progetto comprende già un'approvazione dei singoli lotti realizzativi e pertanto si può procedere con la presentazione della SCIA per ogni singolo lotto realizzato.

Qualora invece la progettazione sottoposta a valutazione preliminare del Comando non preveda fasi realizzative differenziate e, in corso di realizzazione, per esigenze della proprietà si volesse realizzare e mettere in esercizio solo una parte della struttura, si ritiene che per la parte di opera completata, potrà essere prodotta SCIA antincendio (con le procedure di cui all'art. 4 del DPR 151/2011) purché le aree interessate siano sicuramente separate e rese indipendenti dal punto di vista antincendio rispetto alle zone non completate, e sia allegata alla SCIA una documentazione tecnica nella quale venga esplicitata l'area o zona che deve essere utilizzata prima del completamento dell'intera opera, l'autonomia delle relative misure di prevenzione e protezione antincendio (ad esempio impianti idrici, di rivelazione, le compartimentazioni) e come, dette misure, sono rese indipendenti dalla restante parte dell'opera in corso di realizzazione, senza pregiudizio della funzionalità ed efficacia delle stesse.

Rimangono ferme in ogni caso, in capo al titolare dell'attività, la responsabilità e gli oneri per la valutazione della conformità delle parti dell'opera ultimate rispetto al progetto complessivo approvato dal Comando, e della corretta funzionalità di tali parti, con riferimento a tutti gli aspetti significativi della prevenzione incendi quali le vie di esodo; le compartimentazioni; i sistemi, i presidi e gli impianti antincendio; la gestione dell'emergenza.

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011
Autorizzazione all'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio.

Si fa seguito a precedenti indicazioni fornite sull'argomento, per significare che le contingenti difficoltà di natura finanziaria impongono la necessità di limitare ad ipotesi imprescindibili la prestazione dei servizi di vigilanza non obbligatori, il cui costo per l'amministrazione, in termini di personale e mezzi impiegati, non trovando adeguata copertura, alimenta, come noto, una voce fortemente in perdita nell'ambito delle risorse che confluiscono nel Fondo di Amministrazione per il personale.

Ciò premesso, a superamento di quanto stabilito con la lettera circolare prot. n. 11497 del 17 settembre 2009, si rappresenta che con decorrenza immediata, le richieste di enti pubblici e privati, concernenti **servizi di vigilanza antincendio riferiti ad ambiti diversi** da quelli ricompresi nel D.M. 22 febbraio 1996. n. 261, (*Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento*), potranno trovare accoglimento **solo in via eccezionale e previa autorizzazione** da parte della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica a cui le istanze medesime dovranno essere trasmesse, a cura dei Comandanti Provinciali VV.F. competenti per territorio, corredate di parere da cui si evincano i motivi specifici per i quali il servizio sia da ritenersi necessario. Analogamente dovrà provvedersi per eventuali richieste già pervenute alla data della presente.

Circolare prot. n. 5238/4122/32Q1 del 24-10-2011
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro

Nell'ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno, chiamato ad assicurare la sicurezza, intesa in senso lato, della collettività, assume un rilievo preminente la materia della prevenzione incendi, che costituisce, tra l'altro, uno dei cardini per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'esclusiva competenza statale della prevenzione incendi, affidata dalla legge al Ministero dell'Interno che la esercita attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata, come è noto, ribadita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e, da ultimo, anche nel decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo n. 81.

In tale ambito, l'Amministrazione dell'Interno è chiamata a svolgere non soltanto l'indispensabile ruolo di controllo e vigilanza ai fini della corretta applicazione delle norme in materia, attraverso le strutture operative del Corpo Nazionale, ma a perseguire l'obiettivo fondamentale di offrire, sia ai lavoratori che al mondo delle imprese, quel patrimonio di competenze tecniche e di esperienze professionali di cui il Corpo è depositario, coniugando le finalità dello sviluppo economico con le esigenze della sicurezza.

Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario ricercare, sempre di più, efficaci sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, statuali e locali, in coerenza con il principio costituzionale della leale collaborazione, nonché percorsi condivisi con il mondo dell'imprenditoria e quello delle rappresentanze dei lavoratori.

La competenza esclusiva del Ministero dell'Interno in materia di prevenzione incendi, infatti, si inserisce nel più ampio quadro normativo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali chiamati, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche attraverso le attività di vigilanza e di controllo.

Da qui la necessità di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti di particolare rilievo per questa Amministrazione che coinvolgono le competenze istituzionali generali delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in primo luogo di quelle dei capoluoghi di regione, e delle Direzioni regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonché quelle dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, direttamente interessati alla corretta applicazione della normativa in questione.

La gravità del fenomeno degli incidenti sul lavoro rende, inoltre, ancor più evidente la necessità di un rinnovato impulso affinché gli sforzi delle diverse componenti coinvolte, secondo le

specifiche peculiarità professionali, convergono verso l'obiettivo unitario di assicurare i più elevati livelli di sicurezza.

Tale esigenza ben si coniuga con la funzione di raccordo dei Prefetti, quali rappresentanti generali del Governo sul territorio, chiamati anche in questo campo a realizzare le necessarie sinergie nelle sedi più opportune, stimolando gli organi istituzionali interessati ed il mondo delle imprese e dei privati ad un maggior impegno operativo, per i profili di diretta pertinenza nella specifica materia.

In ragione di quanto sopra, i Prefetti dei capoluoghi di regione, d'intesa con i Prefetti delle altre province, vorranno assumere preliminarmente i necessari contatti con i competenti Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81/2008. Ciò al fine di definire, anche attraverso il forte coinvolgimento dei Direttori regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, le linee generali di collaborazione da porre in essere per il necessario coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia antincendio sui luoghi di lavoro, attribuite alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno, con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.

Sulla base di tale quadro condiviso a livello regionale, potranno quindi svilupparsi, da parte dei Prefetti ed attraverso le specifiche professionalità dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco di ciascuna provincia, le ulteriori intese operative da porre in essere nell'ambito del territorio di competenza.

Alla luce di quanto sopra, saranno emanate dal Capo del Corpo Nazionale specifiche direttive operative ai Comandanti provinciali, le quali, in ragione degli equilibri ordinamentali che disciplinano la materia, definiranno gli aspetti tecnico-procedimentali inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da ritenersi utili per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali aspetti, peraltro, coinvolgono direttamente anche i Prefetti soprattutto nella loro qualità di responsabili sul territorio della sicurezza in senso lato della collettività, in virtù, tra l'altro, del disposto dell'articolo 14 del d.lgs. n. 300/1999, così come nel loro ruolo di Autorità provinciale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 121/1981, per gli eventuali risvolti che, anche in questo campo, possono emergere nell'ampio ventaglio degli interessi pubblici da tutelare.

Al riguardo, per quanto concerne le ricadute dell'attività di vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi, le SS. LL. vorranno valutare l'opportunità di sottoporle all'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nell'ambito del quale, in ragione della richiamata competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia, potrà essere assicurata la presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, in questa come nelle altre situazioni in cui tale presenza si rende opportuna.

In tale contesto rilevano le disposizioni di cui agli **articoli 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, le quali prevedono **l'obbligo di comunicazione al Prefetto territorialmente competente da parte dei Comandi provinciali all'esito dei controlli effettuati**. Sin da subito si pone l'accento sulla finalità dell'obbligo di comunicazione in questione: in talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Tale potere di sospensione ben si innesta, infatti, nella natura stessa del Prefetto, che, in questo caso come in altri, è chiamato a perseguire la finalità pubblicistica della tutela della pubblica incolumità attraverso, però, una opportuna ponderazione dei diversi interessi coinvolti (sicurezza da perseguire attraverso il bilanciamento con gli aspetti occupazionali, con la tutela del diritto allo studio e, più in generale, con il mantenimento della coesione sociale).

Il Prefetto, perciò, viene coinvolto nel procedimento affinché, sempre attraverso l'indispensabile apporto dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, individui quelle soluzioni necessarie per la sicurezza della collettività adottando provvedimenti anche eventualmente diversi da quello ordinario della sospensione dell'attività.

Sul punto resta ancora ampiamente valido nei principi espressi il parere del Consiglio di Stato, richiamato nell'allegata circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 9 agosto 1979, in presenza di un quadro normativo aggiornato ma, sostanzialmente, coerente ai valori generali del nostro ordinamento costituzionale.

Nel citato parere emerge, in particolare, la considerazione che **il potere di sospensione del Prefetto**, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, **non è vincolato ma ampiamente**

discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l'adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.

La natura *discrezionale* del potere di sospensione viene, peraltro, confermata anche nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nel merito giova richiamare anche il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/2009, emanata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva in data 10 novembre 2009.

Lettera circolare n. 13061 del 06-10-2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Primi indirizzi applicativi.

1. PREMESSA

Con circolare n. 4865 del 5 ottobre 2011, a firma del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sull'imminente entrata in vigore, 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di prevenzione incendi, richiamato in oggetto.

Come già sottolineato nella predetta circolare, il regolamento introduce importanti elementi innovativi nella disciplina della prevenzione incendi, materia di rilevanza primaria per l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi tali elementi si rinvergono nella salvaguardia della specificità dei procedimenti di prevenzione incendi rispetto alla integrale applicazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nel perseguimento degli obiettivi di semplificazione già delineati nel Piano per la riduzione degli oneri amministrativi, adottato con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2009, di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e con il Ministero per la Semplificazione Amministrativa nonché nel raccordo con la normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il bilanciamento degli interessi fondamentali di tutela della sicurezza delle persone e dell'integrità dei beni con le esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese e dei cittadini è stato reso possibile attraverso l'utilizzazione del principio di proporzionalità con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività.

Per assicurare il necessario contributo di tutti gli operatori chiamati alla gestione di una importante fase innovativa che richiede controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino, a fronte di una diminuzione degli adempimenti amministrativi, si confida nella partecipe collaborazione delle SS.LL.

A tal fine si forniscono, per uniformità di indirizzo, alcune prime indicazioni applicative della nuova regolamentazione in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi.

2. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO REGOLAMENTO

Facendo proprio il principio di proporzionalità viene perseguito un duplice obiettivo: rendere più snella e veloce l'azione amministrativa, rendere più efficace l'opera di controllo dei Comandi provinciali che hanno la possibilità di concentrare la gran parte delle verifiche tecniche sulle attività con rischio di incendio più elevato.

A tal fine il nuovo regolamento distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie A, B e C, elencate nell'allegato I al d.P.R. 151/11 che sono assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Vengono quindi abrogati:

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, che nelle tabelle A e B riportava le aziende e lavorazioni soggette al controllo dei vigili del fuoco ai fini della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, che nella tabella allegata conteneva

l'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti vengono differenziati in relazione alle esigenze di tutela degli interessi pubblici: per le attività di cui alla categoria A, che sono soggette a regole tecniche e che per la loro standardizzazione non presentano particolare complessità, non è più previsto il preventivo parere di conformità dei Comandi.

Analogamente sono differenziate la modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi in coerenza con i principi di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 49, comma 4-quater della legge 30 luglio 2010, n. 122.

Come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una *segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA) che, in relazione a quanto indicato al comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, produce gli stessi effetti giuridici dell'istanza per il rilascio del *certificato di prevenzione antincendi* (CPI). La stessa SCIA è corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica costituita sostanzialmente dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio e, per le attività in categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Naturalmente per le attività in categoria B e C non occorrerà allegare alla SCIA il progetto dell'opera, in quanto quest'ultimo è già in possesso del Comando.

Pertanto la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11, è rappresentata da atti "tecnico-amministrativi", comprensivi di:

- **una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** con la quale il titolare dell'attività segnala l'inizio dell'attività;
- **un'asseverazione** con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale;
- **le certificazioni e/o le dichiarazioni**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

Nei procedimenti di cui agli articoli 3 e 4 potrà accadere che il progetto comprenda più attività dell'allegato I ricadenti in categorie diverse. Quando si riscontra la presenza contemporanea di attività di categoria A, B e C, il progetto, da sottoporre a valutazione, dovrà riferirsi alle sole attività B e C. La presenza di attività di tipo A dovrà essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Successivamente, all'atto della presentazione della SCIA, art. 4 del D.P.R. 151/11, la documentazione da allegare deve riguardare tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e, se non ancora in atti, anche la documentazione tecnica relativa alle eventuali attività di categoria A.

Per le attività di cui alle categorie A e B i controlli avvengono, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, mediante metodo a campione o in base a programmi settoriali. Questa Direzione centrale, in accordo con le Direzioni regionali, fornirà all'inizio di ogni anno le tipologie di attività ed il numero di controlli che andranno effettuati da parte dei Comandi provinciali; fino al 31 dicembre p.v., i controlli relativi a nuove attività devono riguardare almeno il 2% delle stesse, individuate a sorteggio.

Per le attività in categoria A e B, sottoposte a visite a campione, il Comando provinciale rilascerà copia del *verbale della visita tecnica*, che comunque dovrà essere sempre redatto, a richiesta dell'interessato.

Per tutte le attività di categoria C, il Comando effettua il controllo entro sessanta giorni. Solamente in caso di esito positivo del controllo, il Comando provinciale rilascerà entro quindici giorni il CPI.

Giova qui sottolineare che il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.

A tale proposito si invitano le SS.LL. ad una attenta rilettura dell'articolo 16 del d.lgs. 139/06, così come modificato dal d.P.R. 151/11, precisando che il CPI assume la valenza di "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza

dei requisiti di sicurezza antincendio". Si precisa altresì che le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'**articolo 20**⁽⁶⁾ del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.⁽⁷⁾

Articolo 16 del d.lgs. 139/06, modificato dal d.P.R. 151/11⁽⁸⁾

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. ~~Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.~~
2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, ~~a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime.~~ Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. ~~Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi,~~ il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ~~oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni,~~ acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis... 8. ...omissis...

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente oppure attraverso il SUAP, è titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio.

Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l'ipotesi che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine

⁶ **Art. 20 del D.Lgs 139/06 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività** - Comma 1: *Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il D.P.R., previsto dall'art. 16, comma 1.*

⁷ *Tale interpretazione, emanata in concomitanza con l'entrata in vigore del D.P.R. 1/8/2011, n. 151, non aveva tuttavia contribuito però a risolvere varie controversie interpretative. Con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29/5/2017, n. 97, in particolare dell'art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che l'omessa presentazione della SCIA o della "richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio" per tutte le attività soggette a controllo VVF (attività di cat. A, B e C del DPR n. 151/2011) è punita con l'arresto sino a un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro. Si è cercato di superare in tal modo quelle controversie che avevano generato interpretazioni anche molto diverse a livello locale tra i vari Comandi dei Vigili del Fuoco e Procure della Repubblica, con l'emanazione di pareri o addirittura sentenze molto contrastanti fra loro.*

⁸ *L'art. 16 è stato successivamente riscritto con il D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97*

di quarantacinque giorni, imponendo, ove si ritenesse necessario, specifiche misure tecnico-gestionali atte a far cessare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero per la messa in sicurezza delle opere.

Viene, in sostanza, data la possibilità al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, entro un termine congruo, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Si segnala inoltre che il nuovo regolamento introduce la possibilità, in caso di modifiche che non comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, di presentare direttamente una nuova SCIA.

Restano ovviamente invariate le procedure previste dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, recante *"Disciplina sanzionatoria in materia di lavoro"*, con particolare riferimento al capo II, *"Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro"*, nonché quelle relative alle comunicazioni previste dal comma 3, dell'articolo 19 del d.lgs. 139/2006.

Bisogna tener presente che il potere-dovere ascrivito al Comando provinciale non si esaurisce nel termine di sessanta giorni, che comunque deve essere obiettivo del Comando. Infatti, il comma 4 dell'articolo 19 della legge 241/90 prevede che, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

3. NUOVI PROCEDIMENTI VOLONTARI

Nel caso di progetti particolarmente complessi, i titolari delle attività comprese nelle categorie B e C hanno la possibilità di richiedere preventivamente al Comando provinciale il rilascio di un nulla osta di fattibilità (NOF).

Il NOF si sostanzia in un parere rilasciato con riguardo a uno o più aspetti rilevanti dal punto di vista della prevenzione incendi, elaborato sulla base della valutazione di un progetto di fattibilità dell'opera.

Altro procedimento innovativo, introdotto dal d.P.R. 151/11, è quello legato alla possibilità di richiedere verifiche in corso d'opera al competente Comando provinciale per verificare la rispondenza delle opere alle disposizioni di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

In questo modo è possibile, per le opere particolarmente complesse, procedere alla verifica di alcuni aspetti rilevanti dal punto di vista antincendio durante la costruzione delle attività complesse.

Al fine di non ostacolare il proseguimento della realizzazione dell'opera in attesa della visita tecnica da parte dei vigili del fuoco, è necessario che venga concordato con il locale Comando, in fase preliminare progettuale, un cronoprogramma delle visite, in modo da garantire la tempestività delle stesse.

Rimane inteso che il NOF e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del nuovo regolamento.

Gli aspetti dell'opera rilevanti dal punto di vista antincendio che possono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale e sui quali lo stesso, dopo le opportune valutazioni, esprimerà il proprio parere, potranno riguardare:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area e accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie di esodo;

- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree e impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi e impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

La richiesta di NOF e la verifica in corso d'opera sono procedimenti facoltativi, ma dal momento della presentazione dell'istanza la stessa dovrà concludersi nel tempo massimo di 30 giorni.

4. PROCEDIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO

Il periodo transitorio è regolamentato dall'articolo 11 del d.P.R. 151/11 che analizza sia le fattispecie che si vengono a configurare per le nuove attività soggette, sia quelle riconducibili a procedimenti avviati con il d.P.R. 37/98 e non ancora conclusi.

Proprio in merito a questa casistica si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Attività che, in virtù della nuova normativa, dovessero risultare non più soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il Comando provinciale comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi.

b) Attività per cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, il titolare abbia presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. 37/98 ed il Comando non abbia ancora emesso parere.

Il Comando provinciale concluderà comunque il procedimento con l'emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell'articolo 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

c) Attività per cui il titolare ha acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento non ha ancora completato l'opera.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 11 del d.P.R. 151/11, gli interessati devono espletare, prima di dare inizio all'attività, gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 del nuovo regolamento presentando la SCIA. Il parere di conformità ex articolo 2 del d.P.R. 37/98 terrà luogo alla valutazione del progetto ex articolo 3 del d.P.R. 151/11.

d) Attività per cui il titolare ha inoltrato la richiesta di CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento il Comando non ha ancora concluso il procedimento.

d.1) *Il titolare ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Tenuto conto che l'articolo 49 comma 4-ter della legge 122/10 prevede che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia", per questa casistica si ritiene che la presentazione della DIA ex comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 assolve l'obbligo della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Il Comando provvederà quindi alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C. Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C dovrà essere effettuato il sopralluogo di controllo ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

In questo caso la data a cui far riferimento, anche ai fini del rinnovo, sarà quella dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

d.2) *Il titolare dell'attività non ha presentato la dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98 all'atto della richiesta di CPI.*

Il Comando provvederà alla ricatalogazione della pratica in funzione della nuova declaratoria dell'attività e della categorizzazione in A, B o C e comunicherà al titolare delle attività in categoria

A e B che esiste la possibilità di avvalersi, per l'esercizio dell'attività, della presentazione della SCIA ex comma 1 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11. In questo caso la documentazione da presentare dovrà integrare quella già in possesso al Comando.

Se l'utente intende avvalersi di tale possibilità, dovrà presentare la SCIA entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comando e procederà ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. 151/11.

Nei casi in cui l'attività ricadesse in categoria C, ed anche nel caso in cui il titolare delle attività in categoria A o B non intendesse avvalersi della possibilità di presentare la SCIA, il procedimento verrà concluso ai sensi dell'articolo 4 del nuovo regolamento con l'effettuazione della visita tecnica, ritenendo così valida l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 37/98.

e) L'attività è in possesso del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98 con scadenza dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del nuovo regolamento, alla scadenza del CPI ex articolo 3 del d.P.R. 37/98, il responsabile dell'attività deve espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del d.P.R. 151/11 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Per le attività con scadenza "una tantum" già previste dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell'attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del d.P.R. 151/11.

f) Attività esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli che, a seguito dell'entrata in vigore dal nuovo regolamento, risultano ora comprese nell'allegato I.

Le nuove attività inserite nell'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore.

Pertanto entro il 6 ottobre 2012 i titolari di tali tipologie di attività dovranno aver concluso i prescritti adempimenti.

5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA A CORREDO DELLE PRATICHE

Rispetto alla previgente normativa, il d.P.R. 151/2011 prevede nuovi procedimenti diversificati sulla base del citato criterio di proporzionalità dell'azione amministrativa. In particolare:

- ✓ valutazione dei progetti, esclusivamente per le attività di cui alle categorie B e C;
- ✓ controlli di prevenzione incendi, per le attività in categoria A, B e C;
- ✓ deroga, per le attività in categoria A, B e C;
- ✓ nulla osta di fattibilità, per le attività in categoria B e C;
- ✓ verifiche in corso d'opera, per le attività in categoria A, B e C.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 7 del nuovo regolamento, la documentazione da allegare alle istanze ed alle segnalazioni dovrà essere, così come stabilito dall'articolo 11, comma 1, per quanto applicabile, quella già indicata dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

In merito alle certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio siano stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio, si utilizzeranno, fino all'emanazione del previsto decreto, i modelli precedentemente utilizzati: CERT IMP, CERT REI, DICH IMP, DICH PROD.

In virtù delle novità introdotte dal nuovo regolamento, in particolare per quanto attiene agli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività prevista mediante SCIA, la documentazione a corredo delle istanze e delle segnalazioni dovrà essere quella di seguito riportata:

a) Valutazione dei progetti

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di valutazione del progetto, mediante mod PIN 1-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;

- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

b) Controlli di prevenzione incendi

Documenti da allegare:

- ✓ segnalazione certificata di inizio attività, mod PIN 2-2011;
- ✓ asseverazione attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, al progetto approvato dal Comando, mod PIN 2.1-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998 per le attività di categoria A;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato II al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I, il nuovo regolamento prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Tenuto conto delle modifiche intervenute nel frattempo alle dichiarazioni di conformità sugli impianti, la dichiarazione di cui al punto a), comma 2 dell'articolo 2 del d.P.R. 214/06 coincide con la certificazione di installazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, secondo il modello allegato alla circolare prot. n. P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006.

c) Rinnovo periodico di conformità antincendio

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio e dichiarazione di assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, mod PIN 3-2011;
- ✓ asseverazione attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, mod PIN 3.1-2011;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I, dovrà essere prodotta dichiarazione a firma di tecnico abilitato o responsabile tecnico dell'impresa attestante che i controlli di manutenzione previsti dalla normativa vigenti sono stati effettuati.

d) Domanda di deroga

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di deroga, mod PIN 4-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

e) Nulla osta di fattibilità

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di nulla osta di fattibilità, per le sole attività di tipo B e C, mod PIN 1 bis-2011;
- ✓ documentazione conforme a quanto specificato nell'allegato I al decreto del Ministero dell'interno 4 maggio 1998, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende

ricevere il parere;

- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 139/06.

f) Verifiche in corso d'opera

Documenti da allegare:

- ✓ richiesta di verifica in corso d'opera, mod PIN 2 bis-2011;
- ✓ attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 23 d.lgs. 139/06.

Sul sito internet <http://www.vigilfuoco.it> saranno pubblicate le istruzioni operative per la compilazione dei modelli sopra riportati.

6. IL SISTEMA TARIFFARIO NEL TRANSITORIO

Oltre a disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il nuovo regolamento individua nell'allegato I le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Le attività soggette non corrispondono per tipologia e numero a quelle individuate nella previgente normativa.

È stato pertanto inserito nel nuovo regolamento un secondo allegato che contiene una tabella di equiparazione tra le nuove attività e quelle precedentemente individuate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, nonché una comparazione con le attività di nuova istituzione, rimanendo fermi i disposti normativi riguardo all'onerosità dei servizi di prevenzione incendi, così come previsto dall'art 23, comma 1, del d.lgs. 139/06.

Per adempiere a questo dettato normativo e al fine di garantire continuità nei servizi resi dal Corpo, all'articolo 11, comma 3 del nuovo regolamento è stata data indicazione di applicare per le nuove attività introdotte all'allegato I le tariffe già previste dal decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e finanze in data 3 febbraio 2006 per le attività di analoga complessità.

Nelle more della emanazione dell'apposito decreto che determinerà i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale, sarà pertanto possibile determinare l'impegno orario per ogni singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, presente nell'attività nel suo complesso. Una volta determinato l'impegno orario totale, bisognerà moltiplicarlo per il valore orario individuato nel citato decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006, e che risulta pari a euro 44,00 per la valutazione dei progetti e per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ed a euro 48,00 per i controlli di prevenzione incendi.

Per assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, è stata elaborata l'allegata tabella (inviata in formato elettronico) che evidenzia, in corrispondenza di ogni attività, i corrispettivi impegni orari in funzione del tipo di servizio di prevenzione incendi richiesto. Si ribadisce che, qualora l'attività per la quale viene richiesto il servizio di prevenzione incendi comprenda più punti dell'allegato I al nuovo decreto, la tariffa che deve essere corrisposta è la somma delle tariffe rilevabili per le singole attività/categorie.

Riassumendo: una volta individuata l'attività o le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con l'ausilio della tabella allegata, occorrerà stabilire a quale punto del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 la stessa corrisponda e, di conseguenza, a quale impegno orario fare riferimento, secondo il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998.

Per la determinazione degli importi riferiti alle istanze di deroga e per i progetti presentati secondo le procedure previste dall'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, valgono le disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 e nel decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Sempre nelle more dell'emanazione del nuovo decreto sulle tariffe, per la determinazione degli importi da corrispondere per i nuovi procedimenti introdotti agli articoli 8 e 9 del d.P.R. 151/11, facoltativi, ma resi a titolo oneroso, si dovrà fare riferimento:

- ✓ per le istanze inerenti il nulla osta di fattibilità, previsto, su base volontaria, solo per le attività delle categorie B e C, alla tariffa corrispondente alla valutazione dei progetti;
- ✓ per le verifiche in corso d'opera, alle tariffe previste per i controlli di prevenzione incendi.

Qualora nella fase di valutazione del progetto, prevista solo per categorie B e C, l'attività presentata comprenda anche punti in categoria A, la tariffa da corrispondere non deve tenere

conto di tale categoria, non essendo applicabile per questa categoria la fase di valutazione del progetto; si terrà conto invece della tariffa relativa alla categoria A nella successiva fase dei controlli di prevenzione incendi.

7. GESTIONE TRANSITORIA DELL'APPLICATIVO PREVENZIONE INCENDI 2000.

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, anche l'applicativo *Prevenzione incendi 2000* dovrà essere adeguato alle nuove procedure.

In accordo con la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali si prevede anche una prima rielaborazione della procedura aggiornata. La nuova procedura, seppure in versione semplificata per consentirne una rapida realizzazione, sarà messa a disposizione dei Comandi entro i primi giorni di novembre e consentirà l'inserimento e la trattazione delle pratiche secondo quanto contenuto nel nuovo regolamento.

Pertanto a decorrere dal 7 ottobre e fino all'adeguamento dell'applicativo è opportuno che i dati relativi alle pratiche presentate ai Comandi non vengano inseriti in quanto i procedimenti presenti nella attuale versione dell'applicativo e le classificazioni delle attività non risultano compatibili con quanto previsto dal nuovo d.P.R. 151/2011.

Non appena verrà consegnata la nuova versione della procedura Prevenzione incendi 2000, ciascun Comando provvederà a inserire le pratiche pervenute con le nuove classificazioni.

Circolare n. 4865 del 05-10-2011

Nuovo regolamento di prevenzione incendi - d.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

In data 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 il "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 7 ottobre.

Il regolamento ha inteso raccordare la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi con l'introduzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico.

Il contesto normativo nel quale si è inserita la disciplina della SCIA, dettata dal novellato articolo 19 della legge 241/1990, disciplinava la materia della prevenzione incendi nell'ambito del precedente regolamento di semplificazione adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, materia successivamente rilegificata con l'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Poiché La SCIA ha ricompreso, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi, si è ritenuto necessario rivedere l'intero impianto normativo, al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, fosse garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel contempo, l'adozione del nuovo regolamento ha consentito, attraverso una profonda rivisitazione delle procedure di prevenzione incendi, di perseguire anche gli obiettivi in materia di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi, da tempo intrapresi, in armonia sia con il decreto legislativo n. 139/2006, che con le recenti disposizioni sugli sportelli unici per le attività produttive.

Particolarmente rilevante, in tal senso, risulta il raccordo con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina lo sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle relative disposizioni.

Tra gli elementi innovativi che maggiormente caratterizzano il nuovo regolamento, si evidenzia, in particolare, l'applicazione del principio di proporzionalità, introdotto dall'articolo 49, comma 4-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha consentito di distinguere le attività sottoposte ai controlli di

prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, elencate nell'allegato 1 al regolamento e assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all'attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

La nuova disciplina, sulla base del predetto principio di proporzionalità al rischio, coniuga, pertanto, semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, nonché riduzione e certezza dei tempi con una elevata tutela della pubblica incolumità.

In questo rinnovato approccio amministrativo non va, inoltre, sottovalutato il mantenimento del ruolo centrale del Ministero dell'Interno, per il tramite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in materia di sicurezza antincendi.

Si ritiene, infine, significativo sottolineare le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato, che, nel dare parere positivo allo schema di regolamento, ha manifestato *"apprezzamento per lo sforzo di introdurre autentici elementi di semplificazione e chiarezza in un settore dove sono in gioco primari e non rinunciabili profili di sicurezza e di tutela della incolumità dei soggetti privati e delle imprese"*.

L'alto Consesso ha, altresì, evidenziato la necessità di una fase di adattamento applicativo graduale, trattandosi di una disciplina ispirata a criteri di analisi pragmatica dei processi che si intende regolare in modo più semplice e trasparente.

Tale ultima considerazione costituisce una utile indicazione per l'azione che le SS.LL. metteranno in campo per assicurare l'applicazione del nuovo regolamento, soprattutto in questa fase iniziale.

Ne consegue che, al fine del mantenimento della centralità del Corpo Nazionale nelle attività di prevenzione incendi, sarà necessario il contributo di tutti gli operatori chiamati a gestire un'importante innovazione, che comporta minori adempimenti amministrativi e controlli più incisivi a tutela della sicurezza del cittadino.

Al fine di rendere uniforme l'attuazione delle disposizioni introdotte dal nuovo regolamento, anche in considerazione della necessità di gestire il periodo transitorio, in attesa dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali di attuazione, la competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica fornirà le necessarie indicazioni tecniche applicative.

Nota DCPREV prot. n. 8280 del 08-06-2011

Dismissione di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi.

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

() In merito a un parere richiesto dalla Regione sulla dismissione di un deposito di oli minerali (con allegata documentazione tecnica nella quale vengono indicate le modalità di svuotamento e bonifica dei serbatoi), si fa notare che non esistono disposizioni che prevedano espressamente la necessità di un parere formale da parte dei Vigili del Fuoco. Inoltre:*

- *le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi non prevedono alcun procedimento di controllo per le fasi relative a dismissioni di attività soggette per legge alla disciplina di prevenzione incendi;*
- *la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio durante le operazioni di cantiere, se previsto, di dismissione di attività soggette per legge a controllo VVF dovrà essere accertata nell'ambito più vasto del settore della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08.*

Nota DCPREV prot. n. 3197 del 09-03-2011

Intestazione del Certificato di Prevenzione incendi nel caso di specie: "Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all'interno di aziende a diversa ragione sociale".

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è relativo all'installazione di impianti di cogenerazione da parte di ditte specializzate nella produzione di energie da fonti rinnovabili o combustibili biologici, all'interno del sedime di altre aziende a diversa ragione sociale. I vari casi descritti possono essere regolati da appositi*

accordi contrattuali tra le parti, individuando il titolare degli impianti comuni. I soggetti possono richiedere anche separatamente il CPI, purché adempiano gli obblighi di legge (art. 26 del D.Lgs 81/08, art. 5 del D.P.R. 37/98, ecc..) e concordino gradi di responsabilità, obblighi di cooperazione, obblighi di esercizio, divieti e quant'altro negli accordi citati. Questi casi riguardano in genere aziende che installano impianti per lo sfruttamento del biogas da discarica o dalla fermentazione di prodotti naturali ovvero impianti per la produzione di energia o gas dalla combustione di biomasse per il successivo impiego in impianti di cogenerazione.

In quasi tutti i casi, ancorché la zona di installazione degli impianti dell'azienda ospitata sia ben definita e recintata, alcuni impianti o parti di impianto possono essere in comune oppure insistenti su aree dell'azienda ospitante (per esempio: impianti di cogenerazione per lo sfruttamento del biogas da discarica - azienda X all'interno dell'azienda Y - la cui rete di captazione e convogliamento insiste nel corpo della discarica appartenente all'azienda Y) oppure può addirittura esistere una connessione nella parte impiantistica (esempio: fornitura di biomasse dell'azienda ospitante a quella ospitata e la conseguente restituzione di parte dell'energia termica od elettrica prodotta dall'azienda ospitata a quella ospitante). In alcuni casi anche i presidi antincendio possono essere in comune (ad esempio, l'impianto idrico antincendio, di proprietà e gestito dall'azienda ospitante, può essere unico per entrambe le aziende).

Lettera Circolare DCPREV prot. n. 8269 del 20-05-2010

Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi - Indirizzi sui criteri di ammissibilità.

La problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Con la presente si intende fornire **direttive sui criteri di "ammissibilità" all'istituto della deroga** che, al momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.

Come è noto un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente, [rif. punti c) e d) del co. 1 dell'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998].

Mentre il concetto di "**vincolo**" esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle "**caratteristiche dell'attività**" si rende necessario fornire dei **chiarimenti**, in quanto molti CTR respingono le richieste di deroga adducendo motivi di non ammissibilità.

Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi "ad ogni costo" non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di "omologazione" verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in considerazione e valutate quelle:

- di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- di ricerca e sperimentazione di materiali;
- di nuove tecnologie costruttive;
- legate a problematiche locali;
- economiche, ecc.

Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l'istituto della deroga che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.

Pertanto si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di approfondire anche l'accertamento della consistenza dei motivi della richiesta della deroga rammentando che comunque, il difetto di motivazione, non può da solo comportare il rigetto dell'istanza.

Lettera Circolare prot. n. 11497 del 17-09-2009⁽⁹⁾

Autorizzazione servizio di vigilanza antincendio. Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000.

A parziale modifica di quanto stabilito dalla Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12 aprile 2000, nell'ottica di un decentramento delle competenze, tenuto conto dell'esperienza acquisita e in considerazione dell'evoluzione del servizio nel corso degli ultimi anni, si comunica che, con decorrenza immediata, tutte le richieste di enti e privati, riguardanti servizi di vigilanza antincendio a pagamento da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento di durata compresa tra 3 e 8 ore, ricevute dai Comandi provinciali VV.F., non dovranno più essere inoltrate preventivamente a questa Direzione Centrale per la concessione dell'autorizzazione all'espletamento del servizio, ma potranno essere autorizzate direttamente dai Sigg. Comandanti competenti per territorio, compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi.

Nel valutare l'opportunità di effettuare il servizio, i Sigg. Comandanti provinciali VV.F. dovranno attenersi a quanto stabilito dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Circolare n. 13 MI.SA. del 22 maggio 1999.

Si comunica altresì che i suddetti Comandanti provinciali potranno autorizzare anche i servizi di vigilanza antincendio a titolo gratuito, in occasione di manifestazioni a scopo benefico, a condizione che il personale VV.F. si renda volontariamente disponibile a prestare il suddetto servizio gratuitamente al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro e fatto salvo l'importo dovuto per l'eventuale impiego di mezzi di servizio. Le richieste riguardanti i servizi di vigilanza antincendio a pagamento di durata inferiore alle 3 ore o superiore alle 8 dovranno preventivamente essere inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Centrale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

Lettera circolare prot. n. 5443 del 28-05-2009

Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 139/2006.

Proseguendo le iniziative avviate con Lettera-circolare prot. n. P368/4101 sott. 72/F del 19 marzo 2008, con la quale erano state fornite alcune indicazioni relativamente all'attività di vigilanza esercitata dal CNVVF, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si intende con la presente, anche per l'anno 2009, evidenziare gli elementi di indirizzo, cui dovranno ispirarsi le SS.LL. nell'esercizio della suddetta azione di vigilanza.

Nel confermare come l'attività di vigilanza possa meglio estrinsecarsi attraverso la programmazione di visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, in base a programmi settoriali per categorie di attività individuate a livello nazionale, si è ritenuto di privilegiare, a differenza di quanto avvenuto per l'anno 2008, le verifiche presso attività caratterizzate anche da una distribuzione più uniforme sul territorio nazionale.

Infatti, sulla base dei risultati riscontrati nel quadro dei controlli di iniziativa, attuati nell'anno 2008 dai Comandi Provinciali VV.F., si sono registrati valori non sempre uniformi e soddisfacenti sull'intero territorio nazionale, anche in considerazione della elevata concentrazione delle attività per le quali si erano proposti, in via prioritaria, i controlli (attività siderurgiche: n. 66 del DM 16 febbraio 1982), nonché per i diversi carichi di lavoro complessivamente attribuiti al personale tecnico, incaricato di effettuare i controlli.

Quindi, nell'ottica di proseguire con il potenziamento del sistema dei controlli, tenuto conto che tale obiettivo è compreso tra quelli operativi di natura strategica del Sig. Ministro per l'anno 2009, si riconferma la metodologia di intervento per la organizzazione dell'attività di controllo di iniziativa con metodo a campione, prevedendo quindi oltre alle visite tecniche nell'ambito del procedimento ordinario di prevenzione incendi, l'obbligo di fissare programmi di controlli settoriali per categorie di attività, che per l'anno 2009 e fino a nuove disposizioni, sono di seguito individuate:

- **Scuole** di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti (attività compresa al n. 85 del DM 16 febbraio 1982);

⁹ Superata dalla Lettera Circolare DCPREV prot. n. 14011 del 26-10-2011 (vedi).

- **Centri commerciali** e locali adibiti a vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attività compresa al n. 87 del DM 16 febbraio 1982).

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a disporre, in via prioritaria i controlli delle attività delle categorie precedentemente fissate e, tra queste, a porre particolare attenzione a quelle attività i cui titolari non hanno provveduto ad ottemperare agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (DPR 37/1998) e per le quali, quindi, non risulta agli atti dei Comandi Provinciali VV.F. alcuna istanza di avvio del procedimento in parola o, comunque, risulta non perfezionata, anche acquisendo specifiche informazioni da altri enti e/o amministrazioni (es. Comuni, Camere di Commercio, ecc.) per il censimento di quelle non ancora risultanti agli archivi dei Comandi.

Si raccomanda, al fine di garantire l'assoluta imparzialità e trasparenza dei controlli, sia nell'individuazione delle singole attività da esaminare che nella calendarizzazione delle visite, di ricorrere, in assenza di preponderanti e motivate esigenze, al criterio di selezione a campione/sorteggio, privilegiando nella individuazione delle attività da controllare, come già evidenziato, prioritariamente quelle che non risultano acquisite negli archivi del Comando - ove se ne riscontri resistenza a seguito di informazioni assunte da altri enti/amministrazioni - ovvero quelle la cui posizione amministrativa ai fini antincendio risulti irregolare (CPI scaduto, attività in esercizio sulla base del solo parere di conformità sul progetto, ecc.). A tal proposito si rammenta che il DM 29/12/2005 ha fissato il 1° giugno 2009 come termine ultimo per il definitivo passaggio dal Nulla Osta Provvisorio al Certificato di Prevenzione Incendi, escluse particolari tipologie di attività regolamentate da norme transitorie.

Si sottolinea, infine, che in conformità a quanto previsto al comma 3 del citato art. 19, qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Comando adotterà i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere, dando immediata comunicazione dell'esito dei controlli effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e, in caso di accertamento di situazioni di reato, all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti e le determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Il numero di ore complessive rese dal personale tecnico nell'ambito dell'attività di vigilanza potrà concorrere alla determinazione del monte ore di prevenzione incendi, da rendere obbligatoriamente in orario ordinario e straordinario, oltre il quale è possibile accedere agli incentivi per l'attività di prevenzione resa al di fuori dell'orario ordinario e straordinario di lavoro, secondo i criteri fissati dalla Circolare del M.I. n. 13 del 22.05.99.

In relazione ai controlli che verranno effettuati, i Comandi Provinciali sono tenuti a comunicare in tempo utile i dati riassuntivi e il quadro conoscitivo relativo alle situazioni riscontrate, alla Direzione Regionale competente, che provvederà a redigere e trasmettere periodicamente un sintetico prospetto (con il numero dei controlli effettuati da ciascun Comando, la tipologia di attività controllate, le modalità di scelta adottate, gli esiti e i provvedimenti attuati) all'indirizzo di posta elettronica: prev.prevenzioneincendi@vigilfuoco.it, entro il 10 maggio (escluso per l'anno in corso), 10 settembre e 10 gennaio dell'anno successivo a quello di controllo, esercitando comunque, una costante azione di indirizzo, uniformità e controllo sui Comandi rientranti nell'ambito territoriale di competenza. Per l'anno 2009 il numero minimo dei controlli programmati è riportato nella successiva tabella, raggruppati per Direzione Regionale, ricavati tenendo in considerazione gli organici del personale tecnico, nonché la media annua pro-capite delle istruttorie similari presentate e evase da ciascun Comando: sarà cura del Direttore Regionale ripartirlo per i Comandi di competenza, in reazione alle esigenze specifiche del territorio.

... *omissis*...

Nel ribadire che risulta di estrema importanza intraprendere le iniziative programmate per assicurare la corretta conclusione dei procedimenti di prevenzione incendi, nel contesto più generale del rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro, nonché per far emergere il sommerso, si resta disponibili a suggerimenti finalizzati a implementare un capillare sistema di verifiche tecniche ed una più efficace azione di controllo.

Nota DCRISFIN (Dir. Centr. Ris. Fin.) prot. n. 12013 del 20-05-2009.

Ricevute dei versamenti su conto corrente di Tesoreria intestati all'Amministrazione pubblica - Imposta di bollo per i servizi di prevenzione incendi.

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia dell'interpello n. 954-33625/2009 del 13 maggio 2009 dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso relativo all'oggetto, dal quale si evince che **le ricevute dei pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato da parte degli utenti che richiedono i servizi di prevenzione incendi rientra nella previsione esentativa** di cui all'articolo 7 della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Viene precisato, inoltre, che gli importi versati direttamente presso le Tesorerie Provinciali dello Stato, per la richiesta degli stessi servizi, non rientrano nella previsione esentativa sopracitata e pertanto le quietanze di pagamento dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della tabella annessa al predetto D.P.R.

... omissis ...

Nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n. 954-33625/2009 del 13 maggio 2009

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente QUESITO.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco fa presente che svolge la propria attività istituzionale su tutto il territorio nazionale dietro apposito compenso. Il pagamento delle prestazioni rese avviene tramite versamenti su conti correnti postali a favore delle locali tesorerie provinciali dello Stato ed intestati ai Funzionari delegati dello stesso Dipartimento. Premesso quanto sopra l'istante chiede di conoscere se sia dovuta l'imposta di bollo per i versamenti, superiori a euro 77,47, effettuati dagli utenti che richiedono i servizi.

...

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In riferimento al quesito in esame si osserva che in base all'articolo 13, comma t, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, o. 642, sono soggette all'imposta di bollo di euro 1,61 per ogni esemplare le: "... ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria ". La nota 2 al predetto articolo prevede che "L'imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000 (Euro 77,47).".

Il trattamento tributario in parola subisce una deroga per gli atti e i documenti indicati nell'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le "...ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane spa non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui all'art. 11, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto (Sono soggetti all'imposta di bollo sostitutiva di cui al richiamato articolo 13, comma 2-bis, del DPR n. 642 del 1972, gli "Estratti conto, comprese le comunicazioni relative al deposito di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale").

*Per quanto sopra, con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati, come nell'ipotesi in esame, a mezzo di conto corrente postale, la scrivente ha avuto modo di precisare che **tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e che tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento** (v. Ris. Ministero delle Finanze 20 giugno 1987 prot. 350765 e più recentemente risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008).*

*Ne consegue che **la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, relativa al versamento dei diritti dovuti per i servizi a pagamento resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, rientra» ai fini dell'imposta di bollo, nella previsione esentativa** di cui all'articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.*

Per completezza di argomento si fa presente che qualora il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi a pagamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco sia effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall'articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio

di tesorerie dello Stato (approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007), rilasciati dalle Tesorerie vanno assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR IL 642 del 1972.

In tal caso non opera, infatti, la norma esentativa, trattandosi di un documento di tesoreria, non compreso tra quelli esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 7 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972 (in tal senso v. Risoluzione del 15 novembre 2002 n. 357).

Imposta di bollo sui pagamenti effettuati a mezzo c/c postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per i servizi di prevenzione incendi:

Relativamente ai versamenti per i servizi di prevenzione incendi su conto corrente postale a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato si chiarisce che, **non è dovuta l'imposta di bollo di € 1,81** per i versamenti superiori a € 77,47 (Lire 150.000), effettuati a mezzo di conto corrente postale in quanto tali documenti sono esenti dall'imposta di bollo e tale esenzione prescinde dalla causale del pagamento (Chiarito con nota dell'Agenzia dell'Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n.954-33625/2009 del 13 maggio 2009).

Lettera Circolare prot. n. P1010/4101 sott. 72/C(2)3 del 18-07-2005

Articolo 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuovo art. 10 bis Legge 241/90: applicazione ai procedimenti di prevenzione incendi.

L'art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) inserisce nella legge 7 agosto 1990, n. 241, il nuovo articolo 10 bis "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".

L'innovativa disposizione presenta una *ratio* composita, garantendo da un lato quel principio di trasparenza che già permeava la struttura originaria della legge 241/90, dall'altro un evidente intento riduttivo del contenzioso. L'obiettivo della norma, d'altra parte, soddisfa altresì l'esigenza di favorire una dialettica più costante tra P.A. e privati nell'ambito dei procedimenti amministrativi e, pertanto, dovrà trovare corretta e funzionale collocazione anche nella fase post-istruttoria e predecisionale dei procedimenti di prevenzione incendi ad istanza di parte.

Al fine di favorire una uniforme attuazione del menzionato disposto normativo da parte di codesti Uffici, si forniscono le seguenti indicazioni, suscettibili di aggiornamenti qualora da parte del Ministero della Funzione Pubblica dovessero pervenire indirizzi o chiarimenti al riguardo.

La fase del contraddittorio eventuale rappresenta uno strumento garantista, nell'ottica del richiedente, in quanto consente un momento partecipativo teso ad evitare un provvedimento che, in mancanza, sarebbe di carattere negativo. Si configura però anche come un mezzo utile, a disposizione del responsabile istruttore, il quale coglie, chiamando in causa l'istante, l'opportunità di completare il quadro conoscitivo corrispondente alla pratica sottoposta alla sua attenzione.

Per i contenuti della comunicazione si rimanda al disposto di cui all'art. 3, comma 1, ultimo inciso, della legge 241/90 secondo il quale "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la *decisione* dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria", leggendo nella fattispecie in commento "*progetto di decisione*" in luogo di "*decisione*". Pertanto, il responsabile del procedimento avrà premura di elencare, schematizzandoli, gli elementi motivazionali individuati - con riguardo sia alle circostanze tecniche verificate in sede istruttoria, sia alla normativa e/o ai criteri generali di sicurezza antincendio presi a riferimento - che ostano all'accoglimento della richiesta. Non pare invece necessario reiterare le informazioni già inoltrate a norma dell'art. 8 della L. 241/90 al momento dell'avvio del procedimento.

È appena il caso di ricordare che il responsabile del procedimento terrà conto esclusivamente dei chiarimenti (nonché della documentazione che eventualmente li supporta) effettivamente correlati ai motivi esposti nella comunicazione fatta all'interessato, rimanendo esclusa, di conseguenza, la possibilità di prospettare nuove soluzioni progettuali o modifiche a quelle già acquisite: una tale eventualità deve necessariamente configurarsi come avvio di un nuovo procedimento per il quale andranno seguite le consuete procedure previste dal D.P.R. n. 37/1998

e dal D.M. 4 maggio 1998.

Il progetto di decisione, qualora i motivi ostativi evidenziati nella comunicazione dovessero permanere anche a seguito del decorso dei termini indicati nell'art. 10 bis - o perché l'istante non si avvale di tale forma partecipativa, o perché le osservazioni presentate, all'esame, non si rivelano idonee a modificare il proposito decisionale già manifestato dall'ufficio precedente - si consoliderà nel provvedimento finale di diniego. A tal proposito si richiama l'attenzione sul fatto che "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale" (art. 10 bis, penultimo periodo). Si ritiene che nell'assunzione della determinazione conclusiva il responsabile del procedimento dovrà limitarsi, sviluppando le argomentazioni eventualmente stimulate dalla controparte, alla considerazione dei motivi indicati nella comunicazione: eventuali circostanze nuove, sopravvenute o anche già note ma omesse nel preavviso, necessiterebbero dell'instaurazione di un nuovo contraddittorio.

Quanto poi alla interruzione dei termini per concludere il procedimento, si suggerisce - nell'attesa di chiarimenti al riguardo ed in via cautelativa - di considerare la parentesi aperta dalla comunicazione dell'Amministrazione nel senso di una "sospensione", a seguito della quale il termine non inizierebbe a decorrere *ex novo*. Tale interpretazione parrebbe più in linea con lo spirito della normativa in discorso, nella misura in cui essa è tesa a favorire l'equilibrata composizione dei diversi interessi in gioco e ad evitare facili strumentalizzazioni.

Infine, per ciò che concerne la figura del soggetto deputato agli adempimenti propedeutici e, ove si verifichi la circostanza, successiva al contraddittorio eventuale, si stima opportuno, in linea di principio, che gli stessi impegnino il medesimo soggetto coinvolto sin dall'inizio nel procedimento di prevenzione incendi di che trattasi. A fronte delle peculiarità delle procedure di prevenzione incendi, infatti, e trattandosi di acquisire osservazioni, o anche una produzione documentale, di carattere tecnico su progetti non di rado particolarmente articolati, la soluzione organizzativa più idonea corrisponde a quella che consente un'analisi approfondita senza dispersioni: ciò che si consegue mantenendo in capo al responsabile del procedimento - che ha già la "...responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento..." (art. 5, comma 1) - la responsabilità della comunicazione ex art. 10 bis e del vaglio delle eventuali osservazioni, fatte salve, naturalmente, le prioritarie esigenze di servizio.

Più nel dettaglio si specifica quanto segue.

A) Procedimento di parere di conformità sul progetto

Se dall'esame della pratica emergono motivi ostativi all'emanazione di un parere favorevole, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente, mediante lettera raccomandata A/R, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 (articolo da citare nella comunicazione). Le osservazioni pervenute in tempo utile saranno valutate dal responsabile istruttore della pratica che, in caso di conferma del parere contrario, è tenuto a motivarne il mancato accoglimento.

B) Procedimento di deroga

Si applicano le procedure previste per il parere di conformità sul progetto. Prima della formale adozione di un parere negativo, la Direzione regionale VV.F., analogamente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 37/98 con riguardo al provvedimento finale sulla deroga, notificherà al responsabile dell'attività, e, contestualmente, al competente Comando provinciale VV.F., i motivi che ostano all'accoglimento della deroga, richiamando quanto previsto dall'art. 10 bis della legge n. 241/1990 in merito al diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni. Tali osservazioni, se presentate, saranno vagliate dal responsabile del procedimento presso la Direzione regionale.

C) Istanze pervenute per il tramite dello Sportello Unico

Nell'eventualità che la richiesta di parere di conformità o la domanda di deroga siano presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, rispettivamente i Comandi e le Direzioni Regionali, comunicheranno i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza alla predetta Struttura la quale, a sua volta, dovrà provvedere a notificarla al richiedente in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Lo stesso Sportello unico dovrà altresì trasmettere ai competenti Uffici dei Vigili del fuoco le eventuali osservazioni, e relativi documenti, pervenute nei termini stabiliti, ovvero dovrà dare tempestiva comunicazione della loro mancata

presentazione nei termini previsti affinché possa essere adottato il provvedimento definitivo di diniego.

D) Rilascio/Rinnovo del Certificato di prevenzione incendi

Si ritiene che il disposto in commento non trovi applicazione nel caso di rilascio del C.P.I. in quanto tale procedimento, attraverso la previsione della visita-sopralluogo, che avviene imprescindibilmente in presenza del responsabile dell'attività, presenta già la garanzia di quella forma partecipativa affidata alla comunicazione ex art. 10 bis. Il medesimo articolo non trova applicazione neppure in caso di rinnovo del C.P.I.: secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998, detto procedimento è basato sulla sola presentazione di atti documentali, in merito ai quali non è prevista una valutazione da parte del Comando Provinciale VV.F. che possa necessitare del contributo dell'istante ex art. 10 bis.

Nota prot. n. P2043/4118 sott. 20/C5 del 17-01-2005

Applicazione D.M. n° 261 del 22 febbraio 1996.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti, si concorda con i pareri espressi da codesti Uffici (*)

() Il quesito è relativo alla classificazione delle manifestazioni espositive e commerciali di carattere non permanente, ai fini della richiesta del servizio di vigilanza antincendio.*

Il D.M. n° 261 del 29 febbraio 1996 prevede al punto f) dell'art. 4) l'obbligo di chiedere il servizio di vigilanza antincendio per:

1) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 m²;

2) fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m² al chiuso e 10.000 m² all'aperto.

*Molto spesso vengono organizzate, utilizzando strutture mobili in acciaio e/o alluminio con copertura in materiale combustibile (tendostrutture), ovvero **edifici o luoghi al chiuso ordinariamente destinati ad altra attività** (p.e. ville antiche, broletti, recuperi di archeologia industriale, ecc.) delle **manifestazioni espositive e commerciali denominate "fiere cittadine"**.*

Si chiede di chiarire se dette manifestazioni denominate "fiere cittadine" debbano essere ricomprese esclusivamente alla voce 2) del punto f), ovvero se tali manifestazioni debbano comunque essere considerate delle mostre, esposizioni e quindi ricomprese alla voce 1) del punto f).

Il Comando (con parere condiviso dalla Direzione) è dell'avviso che, considerata la provvisorietà delle strutture o la loro occasionale destinazione d'uso, tali manifestazioni, causa il maggior pericolo d'incendio, debbano essere comunque ricomprese alla voce 1) e soggette all'obbligo della vigilanza per superfici espositive superiori a 2000 mq.

Quanto sopra anche in considerazione di quanto espresso dalla legge n° 7 del 11.01.2001 (G.U. n° 126 del 01.02.2001) che definisce le manifestazioni fieristiche i "quartieri fieristici" e, all'art. 4, le modalità autorizzative di tali complessi.

Nota prot. n. P33/4101 sott. 106/16 del 18-03-2004.

D.M. 16 febbraio 1982. - Titolarità Certificato Prevenzione Incendi.

In relazione al quesito ..., comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione (*) ...

() Il quesito è inerente alla problematica della **titolarità del certificato di prevenzione incendi** nel caso di **coesistenza di più titolari**. Premesso che nel caso in cui il titolare dell'attività non coincida con il gestore della stessa valgono le disposizioni riportate nella L.C. prot. P1113/4101 del 31/07/98, **qualora le attività soggette a controllo VVF siano effettivamente gestite da differenti titolari** (intesi come titolari dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio, dell'attività stessa) ed esistano aspetti di interconnessione dal punto di vista impiantistico o comunque della sicurezza antincendio, **il certificato di prevenzione incendi deve essere unico, eventualmente cointestato**. In tal caso dovrà essere chiaramente indicata l'eventuale ripartizione degli obblighi di cui all'art. 5 DPR 37/98 tra i diversi titolari.*

Nota prot. n. P77/4101 sott. 72/E del 04-07-2002

Complessi edilizi a gestione unica – Durata della validità del Certificato di P.I.

In relazione al quesito ..., si conferma che i contenuti di cui alla **Lettera Circ. prot. n. P725/4122 sott. 67 del 4.6.2001 trovano esclusiva applicazione per le attività espressamente elencate nella stessa** allorché ricorrano le previste condizioni (assoggettabilità dell'attività principale; unicità gestionale; esistenza di una o più attività singolarmente soggette a servizio di quella principale).

() In base ai due quesiti di cui sopra si forniscono due esempi utili a chiarire:*

*Att. 43 e 91 del DM 16/2/82 -> scadenza CPI **6 anni***

*Att. 83 e 91 del DM 16/2/82 -> scadenza CPI **3 anni***

Nota prot. n. P846/4134 sott. 58 del 17-07-2001

Determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi.

In relazione al quesito di cui all'oggetto, comunicasi che lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione data da codesti Uffici in materia di determinazione del versamento da richiedere per l'espletamento della pratica di prevenzione incendi inerente un'attività generale comprendente più attività singolarmente soggette, anche se individuate dal medesimo punto dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982. Per i casi specifici prospettati, si conferma che **ogni locale caldaia** (att. 91) e **ogni serbatoio** o gruppo di serbatoi per g.p.l. posto a distanza superiore a m. 15 rispetto ad altro serbatoio o gruppo di serbatoi (att. 4/b), **costituiscono attività distinte e per ognuna di esse va richiesto il corrispondente importo di versamento.**

Nota prot. n. P725/4122 sott. 67 del 04-06-2001

Complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel D.M. 16 febbraio 1982 – Validità del Certificato di Prevenzione Incendi.

Si è avuto modo di constatare che tra i Comandi Provinciali VV.F. esiste disuniformità di atteggiamento in tema di validità temporale dei certificati di prevenzione incendi che vengono rilasciati per i **complessi edilizi** di cui all'oggetto, in cui l'attività principale è individuata tra quelle contemplate ai punti **83, 84, 85, 86 e 87** dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Come noto, con circolari n. 25 del 2 giugno 1982 e n. 52 del 20 novembre 1982, questo Ministero – in analogia a quanto già stabilito per le attività industriali dal succitato decreto – ha chiarito che anche per i complessi edilizi ad uso civile a gestione unica comprendenti più attività ricadenti nel decreto stesso, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi "con la scadenza prevista dal decreto 16 febbraio 1982".

Al riguardo, sembrerebbe che alcuni Comandi abbiano interpretato tale formulazione con riferimento alla scadenza prevista dal decreto per l'attività principale (sei anni).

Tale interpretazione non può trovare giustificazione in quanto, trattandosi di complessi comprendenti più attività a rischio di incendio e tra esse interdipendenti, vengono a configurarsi oggettive situazioni di maggior rischio equiparabili a quelle di tipo industriale per le quali il decreto 16 febbraio 1982 prevede il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi con validità triennale. Si ribadisce, pertanto, che per i complessi in oggetto indicati deve procedersi al rilascio di un **unico certificato di prevenzione incendi con scadenza triennale.**

I certificati già rilasciati con periodicità diversa, manterranno la loro validità sino alla scadenza riportata sul certificato stesso e solamente al momento della richiesta del loro rinnovo i Comandi procederanno ad emettere il nuovo certificato con la validità temporale di tre anni.

Nota prot. n. P350/4101 sott. 106/16 del 27-03-2001

Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi.

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio

di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità

Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:

- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I.

La suddetta procedura **non ricade tra i servizi a pagamento** di cui alla legge n. 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare

In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998.

Nota prot. n. P103/4101 sott. 72/E del 01-02-2001

Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 e D.M. 4 maggio 1998.

Codesto Ufficio, con la nota che si riscontra, chiede di conoscere se il Comando, nella trattazione di una pratica di rinnovo del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 per un'attività non disciplinata da specifica regola tecnica di prevenzione incendi, può richiedere ulteriori misure di sicurezza ritenendo quelle esistenti insufficienti, anche se validate dal Comando stesso in occasione del primo rilascio del C.P.I. Al riguardo, giova ricordare che l'art. 14 del D.P.R. n. 577/82 demanda ai Comandi Provinciali VV.F. il compito non solo della verifica della rispondenza alle norme e di criteri tecnici di prevenzione incendi, ma anche della valutazione dei fattori di rischio la quale, soprattutto a fronte di attività non normate, costituisce il parametro di riferimento a cui subordinare l'emissione dell'atto tecnico - amministrativo.

Ciò premesso, si conferma che, qualora in sede di esame degli atti connessi alla pratica di un'attività di cui viene richiesto il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, **il Comando** dovesse nutrire dubbi sull'idoneità dei mezzi di protezione antincendio riportati sul certificato stesso, **può legittimamente** - ma senza oneri finanziari aggiuntivi per l'utente - fare **eseguire un sopralluogo** al fine di verificare direttamente i fattori di rischio connessi alla tipologia di attività e **richiedere**, ove ritenuto necessario, **l'adeguamento di misure e mezzi antincendio**. Resta inteso che l'intero procedimento dovrà essere contenuto nei termini temporali previsti dal D.P.R. n. 37/98. Ad adeguamento avvenuto, l'interessato inoltrerà al Comando istanza di sopralluogo a cui - rispondendo così al secondo quesito - è connesso il versamento d'importo corrispondente alla durata del servizio previsto per i sopralluoghi dal D.M. 4 maggio 1998.

Nota prot. n. P959/4101 sott. 106/17 del 15-09-2000

Rilascio certificato prevenzione incendi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 gestite dall'Amministrazione della Difesa.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con la nota a margine indicata, ha rappresentato a questo Ufficio che i Comandi Provinciali VV.F. in indirizzo non hanno attivato il procedimento finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi richiesto per le attività di deposito carburanti situate nell'ambito di alcune strutture militari dell'Arma, opponendo - quale motivazione al diniego - il contenuto della nota di chiarimento di questo Ispettorato prot. n. P73/4101 sott. 106/17 del 9 febbraio 1999 indirizzato al Comando Provinciale VV.F. di Venezia.

Al fine di fare chiarezza sull'argomento e ritenuto che l'atteggiamento assunto da codesti Comandi Provinciali sia stato presumibilmente ingenerato da una errata interpretazione di quanto successivamente comunicato con nota ministeriale, prot. n. P711/4101 del 21 luglio 1999 indirizzata sia al Comando VV.F. di Venezia che all'Ispettorato Interregionale VV.F. in indirizzo, si reputa opportuno precisare e richiamare quanto segue:

- a) Anche l'Amministrazione della Difesa, così come confermato dall'Ufficio Legislativo di questa Direzione Generale con nota prot. n. 46993/4120/1 del 13 giugno 1997, è destinataria degli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza antincendi, con ciò significando che, in presenza

di attività soggette ai fini della prevenzione incendi, tale Amministrazione è tenuto a richiederne le visite ed i controlli da parte dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, con esclusione di quelle attività tutelate da segreto militare la cui individuazione è di esclusiva competenza degli Organi del Ministero della Difesa.

- b) La non assoggettabilità delle caserme ai fini della prevenzione incendi, così come chiarito con Circolare ministeriale n. 36 dell'11 dicembre 1985, è da intendere con esclusivo riferimento alle strutture ricomprendibili nelle fattispecie di cui ai punti 84 (alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre venticinque posti letto) e 85 (scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre cento persone presenti) dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Con esclusione, pertanto, delle attività tutelate da segreto militare e di quelle assimilabili alle fattispecie indicate ai punti 84 e 85 del D.M. 16 febbraio 1982, l'Amministrazione della Difesa ha l'obbligo di richiedere – ed i competenti Comandi Provinciali VV.F. sono tenuti ad esprimersi – i pareri ed i controlli di prevenzione incendi per tutte le attività a rischio specifico asservite agli insediamenti e/o complessi militari ove ne ricorrano le condizioni per la loro assoggettabilità.

Nota prot. n. P513/4101 Sott 72/E del 22-06-2000.

Modalità in seno ad organi collegiali - art. 3 comma 6 DPR 37/98

L'art. 3, comma 6, del DPR 37/1998 ha previsto, al fine di evitare duplicazioni, che il sopralluogo effettuato dal Comando nell'ambito di organi collegiali è da ritenersi anche valido ai fini degli accertamenti previsti al comma 2 del citato articolo. Si ritiene comunque che **quanto sopra si applichi alle sole attività oggetto di controllo da parte dell'organo collegiale**, del quale fa parte il Comando VV.F.

() Tenuto conto che agli stabilimenti e impianti che comprendono più attività deve essere rilasciato un unico Certificato di Prevenzione Incendi, il quesito è volto a conoscere se il componente VV.F. possa esprimersi in seno alla Commissione favorevolmente anche in presenza di difformità alla normativa antincendio delle altre eventuali attività presenti. Il quesito ha come riferimento il caso di attività industriali e civili complesse dove sia presente un deposito oli minerali, ma può essere esteso alle altre attività in cui il personale VV.F. effettua sopralluoghi nell'ambito di organi collegiali previsti dalla vigente normativa.*

Nota prot. n. P369/4101 del 24-05-2000

Ferrovie dello Stato S.p.A. - Legge 26 aprile 1974, n. 191.

In relazione a quanto prospettato dal Comando in indirizzo con la nota che si riscontra, si chiarisce che **l'esclusione** - peraltro ribadita dal Consiglio di Stato nel parere n. 2386/94 in data 20 settembre 1995 - **delle Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'obbligo di richiedere ai Vigili del Fuoco il controllo ai fini della prevenzione incendi, è da intendere circoscritta alle attività e agli impianti di stretta pertinenza ferroviaria.**

Per questi ultimi, sempreché soggetti a pericoli d'incendio, la Soc. Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 33 della legge 26 aprile 1974, n. 191, ha **l'obbligo di richiedere ai competenti Comandi VV.F. il solo parere** inerente l'organizzazione antincendi da porre in essere nonché le apparecchiature ed i mezzi di spegnimento da predisporre.

Si chiarisce, infine, che eventuali altre attività, da chiunque gestite, presenti all'interno di stazioni o complessi ferroviari che non siano funzionalmente connesse all'organizzazione tecnica e logistica del trasporto ferroviario, sono soggetti agli obblighi di cui alla legge n. 966/1965 e D.P.R. n. 37/1998 qualora ricomprese nell'elenco delle attività allegato al D.M. 16 febbraio 1982.

Nota prot. n. P401/4101 sott. 106 del 18-05-2000

Legge n. 46 del 1990 – D.M. 4 maggio 1998 – Dichiarazioni di conformità.

Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere di questo Ufficio in merito al quesito prospettato, relativo alla possibilità di presentare in allegato alla domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi, i certificati di collaudo in alternativa alle dichiarazioni di

conformità. Al riguardo, questo Ufficio fa presente che il rilascio della dichiarazione di conformità è un atto imposto dalla legge n. 46/1990 e che tale legge conferisce alla **dichiarazione di conformità i requisiti sufficienti a renderla equivalente**, ai fini del rilascio del C.P.I., **al certificato di collaudo**.

Atteso, quindi, che ogni impianto realizzato successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 46 del 1990 è corredato della relativa dichiarazione di conformità, nel D.M. 4 maggio 1998 non è stata fatta menzione dei certificati di collaudo. Tali documenti, infatti, attestano quanto gli installatori sono obbligati a dichiarare in forza di legge assumendo le relative responsabilità nei riguardi degli aspetti di sicurezza.

Lettera Circolare n. 5 MI.SA. del 12-04-2000

Servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1999 - Considerazioni ed indirizzi.

Sulla base dei dati acquisiti dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sul servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, emerge che nel 1999 sono stati espletati circa 43.200 servizi, così ripartiti:

... *omissis* ...

Il livello raggiunto dal servizio di vigilanza antincendio reso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è per gran parte da attribuire all'attuazione del regolamento emanato con Decreto del Ministro dell'Interno del 22 febbraio 1996, n° 261, che ha apportato sostanziali innovazioni rispetto alle previgenti disposizioni, individuando chiaramente le attività di spettacolo e trattenimento per le quali la vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è da ritenersi indispensabile e stabilendo altresì il numero dei Vigili del Fuoco chiamati a svolgere il suddetto servizio.

Il predetto regolamento ha pertanto stabilito precisi criteri, finalizzati ad uniformare l'azione degli organi preposti al controllo.

Ciò premesso si comunica che, da parte delle associazioni di categoria interessate, è stato più volte fatto presente che, in taluni casi, l'entità del servizio prescritto dalle locali Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, risulta essere superiore, a volte anche in misura sensibile, rispetto ai numeri stabiliti nel regolamento anche nei casi in cui gli adempimenti di prevenzione incendi previsti dai decreti ministeriali 18 marzo 1996 e 19 agosto 1996 siano stati eseguiti nelle strutture e nei locali interessati.

Al riguardo si invitano i Sigg. Prefetti ad interessare le Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo affinché, qualora siano state effettivamente adottate tutte le misure previste nei succitati decreti ministeriali, valutino l'opportunità di tenere presenti le disposizioni del D.M. n° 261/1996 nello stabilire l'entità del servizio di vigilanza da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dai dati acquisiti emerge inoltre un significativo incremento dei servizi di vigilanza resi, a norma dell'art. 3, lettera b) della legge 26 luglio 1965, n° 966 (servizi di vigilanza antincendio facoltativi).

Ferma restando la facoltà prevista dalla legge che consente ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di erogare tale tipologia di servizi, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi, si ritiene necessario, stante il rilevante incremento di detti servizi, di stabilire una più diretta azione di controllo da parte dell'Amministrazione centrale, tenendo presente che i compensi al personale, che espleta tali servizi al di fuori dell'orario ordinario, verranno a gravare sul Fondo unico di Amministrazione previsto dall'art. 47 del nuovo C.C.N.L. di categoria.

Pertanto tutte le richieste di enti e privati riguardanti servizi di vigilanza antincendio, da rendersi al di fuori degli ambiti del pubblico spettacolo e trattenimento, e degli ambiti portuali ed aeroportuali, e che i Comandi Provinciali riterranno compatibili con le disponibilità di personale e mezzi, dovranno essere preventivamente inoltrate dai Comandi interessati, con proprio parere, a questa Direzione Generale, che dopo una preventiva valutazione della richiesta, si esprimerà sull'espletamento del servizio di che trattasi.

Lettera Circolare prot. n. P03/4101 sott. 72/E del 05-02-1999

Articolo 4 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – Istanza di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi presentate in data successiva alla scadenza.

Come noto l'art. 4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 n. 37 disciplina il procedimento per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi le cui modalità sono state ulteriormente precisate dall'art. 4 del D.M. 4 maggio 1998.

Il procedimento è avviato presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, territorialmente competenti, da parte degli interessati che sono tenuti a presentare richiesta in carta legale, dichiarazione del titolare dell'attività attestante che non è mutata la situazione valutata dal Comando al momento del rilascio del Certificato, perizia giurata relativa all'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio, attestazione di avvenuto pagamento.

Sempre l'art. 4 del citato DPR 37/98 specifica che l'istanza di rinnovo deve essere presentata al Comando "in tempo utile e comunque prima della scadenza del Certificato ..."

È stato sollevato da più parti il quesito sulle procedure da adottare nel caso di istanze di rinnovo del CPI presentato in data successiva alla scadenza del medesimo.

In merito è stato interessato l'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio in questione ha rilevato che la disposizione prevista all'art. 4 del DPR 37/98 non contiene alcun riferimento alla normativa cui assoggettare i casi di ritardo e pertanto, tenendo conto delle finalità del regolamento, ha ritenuto che **i Comandi possono procedere al rinnovo del Certificato**, secondo le procedure stabilite nell'art. 4 del DPR 37/98, **anche nei casi in cui l'istanza sia prodotta oltre il termine di scadenza**. L'Ufficio interpellato ha precisato altresì che ricade nell'ambito dell'attività l'aver proseguito l'esercizio della stessa in assenza del Certificato di prevenzione Incendi in corso di validità.

Quanto sopra precisato viene portato a conoscenza delle SS.LL. per norma, tenendo presente che i Comandi Provinciali nel procedere al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi non potranno dare una data retroattiva.

Lettera Circolare prot. n. P1434/4101 sott. 72/E del 19-10-1998

Articolo 4 del D.P.R. n. 37/1998 – Rinnovo del certificato di prevenzione incendi – Chiarimenti

Pervengono a questo Ministero numerosi quesiti in merito all'art. 4 del D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 relativo al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Al riguardo, al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione del citato disposto normativo e tenendo conto altresì delle finalità del regolamento, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1)- CONTROLLI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA PERIZIA GIURATA.

L'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 estende a tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi la procedura di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi già disciplinata dall'ex art. 4 della Legge n. 818/84 per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della Legge.

In fase di applicazione della Legge n. 818/84 furono forniti, con circolare MI.SA. n. 36 dell'11 dicembre 1985 – punto 15 – chiarimenti in merito ai controlli da effettuare al fine di garantire l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.

Detta circolare, i cui contenuti sono da ritenersi tuttora validi, distingue tra i controlli relativi a dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla prevenzione incendi direttamente inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività, ed i controlli sull'efficienza di dispositivi, sistemi ed impianti non inseriti nell'ordinario ciclo funzionale dell'attività e finalizzati alla protezione attiva antincendi.

I primi (riguardanti ad esempio, i controlli di valvole di sovrappressione, limitatori di carico di serbatoi, elettrovalvole di sicurezza, etc.) rientrano tra gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 37/98 e devono formare oggetto della dichiarazione resa dal titolare dell'attività ai fini del rinnovo del certificato.

I controlli inerenti invece l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio (la cui entrata in funzione è quindi conseguente al verificarsi di un evento

critico) devono essere eseguiti da un tecnico inserito negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge n. 818/84 e resi sotto forma di perizia giurata, in quanto sostituiscono gli accertamenti che, in caso di sopralluogo, vengono eseguiti dal personale VV.F.

Pertanto i controlli oggetto di perizia giurata devono riguardare esclusivamente la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendio nonché il corretto funzionamento di dispositivi e/o sistemi, funzionalmente connessi ai suddetti impianti.

2)- DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO IV DEL D.M. 4 MAGGIO 1998, DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

Si forniscono chiarimenti sull'applicazione della procedura di cui all'art. 2, comma 11, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 (G.U. n. 142 del 20 giugno 1998), alla dichiarazione di cui sopra. Il suddetto disposto di Legge recita: "... la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15."

Ciò premesso poiché la dichiarazione di che trattasi costituisce parte integrante della domanda, la stessa, ai sensi della citata normativa, non è soggetta ad autenticazione secondo le procedure previste dall'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando l'istanza, contenente la dichiarazione sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento deve essere inserita nel fascicolo della pratica.

Lettera Circolare prot. n. P1113/4101 sott. 72/E del 31-07-1998.

Titolare dell'attività soggetta a rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincidente con il gestore della stessa. Chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi.

Pervengono a questo Ufficio quesiti in merito ai casi in cui il **titolare dell'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi non coincide con il gestore della stessa**, in quanto trattasi di soggetti diversi, con rapporti regolati da contratti. Al riguardo, per quanto attiene gli adempimenti procedurali previsti dal DPR n. 37 del 1998 e dal successivo decreto ministeriale 4 maggio 1998, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Il titolare dell'attività che normalmente coincide con il titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista dalle specifiche normative per l'esercizio dell'attività medesima, è il soggetto tenuto a richiedere al comando provinciale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi, nelle forme stabilite dai citati provvedimenti.

Nel caso indicato in premessa, alcuni obblighi gestionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998 possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore: in tale circostanza il titolare dell'attività dovrà specificare nelle dichiarazioni di cui agli allegati III e IV al D.M. 4/5/98, quali obblighi, tra quelle previsti dall'articolo 5 del DPR n. 37 del 1998, ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione costituiscono, tra le attività di cui al D.M. 16/2/82, quelle ove ricorre più diffusamente la circostanza oggetto della presente disposizione.

Nota prot. n. P1483/4101 sott. 72/E.

Rilascio del certificato di abitabilità da parte del Comune.

In relazione al quesito formulato dal Comando ..., su specifica richiesta del Comune, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato, (*) conformemente al dettato del DPR 12/1/1998, n. 37.

() Il quesito è relativo al rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità ad una ditta in possesso della autorizzazione provvisoria, rilasciata dal Comando competente, ai sensi dell'art. 3 del DPR 37/98. Al riguardo si chiarisce che **il Comune può rilasciare il certificato di abitabilità, qualora si accerti che l'interessato sia in possesso di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività rilasciata dal Comando VV.F., sottolineando la***

necessità di dare, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, comunicazione all'interessato ed alle autorità competenti qualora all'atto del sopralluogo venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza ai fini antincendio.

**Nota prot. n. UCI 40/4101 del 19-01-2005 (Ufficio Centrale Ispettivo).
Prevenzione incendi e Legge 07 agosto 1990 n. 241.**

In un quadro di larga valutazione di legittimità ed opportunità delle scelte e dei comportamenti amministrativi, il monitoraggio compiuto su alcuni comandi campione da parte dell'Ufficio Centrale Ispettivo di questo Dipartimento ha evidenziato un'applicazione della normativa ex Legge n. 241/90, nel settore della prevenzione incendi, spesso non congrua con i criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità affermati dal legislatore.

Si ritiene pertanto necessario, nell'evidenziare le problematiche riscontrate, ripercorrere l'articolato della legge e sottolinearne le pertinenti applicazioni ed implicazioni.

L'attività di monitoraggio ha prioritariamente posto in risalto le seguenti carenze:

- a) **mancata o errata individuazione del "responsabile del procedimento"** (è indicato in prevalenza il dipendente di qualsiasi profilo professionale, istruttore della pratica, cioè colui che esamina il progetto o esegue il sopralluogo ed esprime il parere di conformità o di rilascio del CPI);
- b) **mancata "comunicazione dell'avvio del procedimento"** (assente o confusa con ricevuta rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza).

A) Viene frequentemente indicato come "responsabile del procedimento" il dipendente, di qualsivoglia profilo professionale, incaricato dell'istruttoria tecnica del procedimento: parere di conformità, rilascio e rinnovo del CPI, sopralluoghi, ecc. In pratica, ci sono contemporaneamente tanti responsabili di procedimento quanti sono i procedimenti in itinere.

È necessario preventivamente ricordare alcuni disposti normativi in merito.

Art. 4 co. 1 L. 241/90

Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro tipo di adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 5 L. 241/90

Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 6 L. 241/90

Il responsabile del procedimento:

- a) *valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;*
- b) *accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adatta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;*
- c) *propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;*
- d) *cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;*
- e) *adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.*

Nonostante l'uso della dizione generica "unità organizzativa", nella quale possono rientrare tutte le articolazioni degli enti centrali e periferici, il legislatore ha voluto dare un "volto" alla PA ed un punto di riferimento al cittadino, "personalizzando" la funzione amministrativa nel senso e secondo la logica dell'art. 97 Cost. che impone la predisposizione di un sistema di regole da cui sia possibile desumere chi, all'interno dell'organizzazione, e con quale risultato sia tenuto ad agire in una data circostanza.

Il Regolamento di attuazione della L. 241/90 per il Ministero dell'Interno, [D.M. 02/02/1993 n. 284](#), ha individuato all'art 9 co. 2 l'"**unità organizzativa**" che qui ci interessa:

'Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale ... i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e gli ispettorati Regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.'

È stato più volte osservato da parte degli uffici dirigenziali monitorati che la fase essenziale del procedimento di prevenzione incendi è l'esame tecnico e che quindi il funzionario o altro dipendente di ciò incaricato dovesse essere il referente verso l'esterno del procedimento.

In effetti, essendo possibile l'esercizio di specifica delega secondo l'art. 10 co. 1 del D.M. cit., dubbi interpretativi potrebbero sorgere quando il procedimento si scompone in varie fasi, sì da coinvolgere diversi uffici appartenenti anche alla stessa Amministrazione periferica.

Al proposito, è dapprima intervenuta una circolare del Ministero della F.P. n. 58307/7463 del 05/12/90 G.U. n. 296 del 20/12/90, secondo la quale occorre distinguere le fasi più rilevanti dell'iter procedimentale, rispetto alle quali occorre indicare gli uffici responsabili, ... con la conseguenza di avere tante unità organizzative quante sono le scansioni procedurali. In sostanza in un esteso significato, si potrebbero avere in un Comando Provinciale più unità organizzative responsabili di una o più fasi del procedimento: protocollo, assegnazione, verifiche contabili, archiviazione, battitura, firma, spedizione... Ma questa soluzione non è apparsa soddisfacente.

È stato infatti poi osservato che il contenuto dell'art. 4 può generare incertezze solo in riferimento alle sequenze procedimentali che investono più interessi pubblici, quindi solo quando la cura degli stessi è attribuita ad organizzazioni diverse.

La prospettata soluzione, di frammentazione delle competenze e delle deleghe, non appare soddisfacente per un procedimento di prevenzione incendi interno al Comando, innanzitutto per il criterio di economicità, ex art. 1 L. 241/90, cui deve ispirarsi l'attività della P.A. Infatti, se è vero che detto principio esige che l'azione amministrativa deve tendere alla realizzazione ottimale dell'interesse pubblico nel minor tempo e dispendio di mezzi possibile, non si può non vedere come una moltitudine di uffici responsabili coinvolti in un unico procedimento generi una decelerazione della produttività della P.A., nonché un mancato risparmio delle sue risorse. Non a caso l'art. 10 co. 2 del D.M. 284/93 assomma nella figura del responsabile del procedimento tutti i compiti, anche solo funzionali e di servizio, inerenti il procedimento:

"Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della Legge n. 241/90 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della Legge 4 gennaio 1968 n. 15." Ed ancora (Cons. Stato a. gen. 23/02/1995 n. 19) ... "È necessario che ... emerga con chiarezza l'individuazione per ogni procedimento di una sola unità organizzativa, responsabile dell'Istruttoria, di ogni altro, adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale".

Né può giudicarsi conforme allo spirito della legge la delega al responsabile del procedimento ad un dipendente che ha poi l'unico potere dovere di esprimere solo un parere tecnico e non è messo in condizione, di gestire e governare, con la necessaria autorità e quindi con la conseguente responsabilità tutte le restanti fasi del procedimento, dall'ingresso dell'istanza ed avvio del procedimento fino alla emissione del provvedimento finale.

A dimostrazione di ciò, proviamo a farci una domanda dal punto di vista dell'utente, il quale potrebbe chiedersi con chi protestare a fronte di un ritardo nella conclusione del procedimento; chi citare in giudizio per abuso di potere od omissione; chi citare per danni patrimoniali. Il dirigente dell'unità organizzativa o il dipendente incaricato dell'espressione di un parere tecnico o l'addetto alla battitura o al protocollo? Chi emette il provvedimento finale o chi ha eseguito il sopralluogo o verificato la conformità del progetto?

È ovvio che il dipendente incaricato del sopralluogo o dell'espressione di un parere di conformità è responsabile o corresponsabile solo del merito e del tempo trascorso tra l'assegnazione della pratica e la risposta all'ufficio. Non sembra possibile che a tutti i dipendenti incaricati dell'attività di istruttoria tecnica di prevenzione incendi sia data o possa essere data l'autorità di gestire e governare la fase precedente l'assegnazione della pratica e quella successiva all'istruttoria tecnica, compreso la firma del dirigente o suo delegato e l'emissione del provvedimento.

Detto dipendente può essere invece più congruamente qualificato come istruttore "tecnico" del procedimento e come tale essere il riferimento per l'utente che abbia la necessità di consultarsi e di "partecipare al procedimento amministrativo", e come tale essere indicato tra le informazioni dovute all'utente ai sensi dell'art. 8 L. 241/90.

Ne consegue che il responsabile del procedimento potrà essere solo il dirigente della unità organizzativa, come indicato dal D.M. 284/93 o, altrimenti, ai sensi dell'art 10 co. 1 dello stesso D.M., un suo delegato, ovviamente dotato di autorità sufficiente alla gestione ed al governo di ogni fase procedimentale, fino alla adozione, ove ne abbia la competenza e la delega, del provvedimento finale ovvero (vd. Art. 5 co. 1 L. 241/90) alla trasmissione degli atti al dirigente per l'adozione [vd. art. 6 lett. e) L. 241/90].

[Sulla lettera e) dell'art. 6 merita precisare che il funzionario raramente può emettere un provvedimento - salvo espressa delega del dirigente - attesa la regola generale per cui ciò spetta esclusivamente all'Autorità di vertice dell'Amministrazione in ragione della sua competenza esterna].

Si aggiunga, poi, che l'art. 5 disegna la figura del "funzionario" responsabile del procedimento come un crocevia tra le esigenze della P.A. e le istanze della collettività: infatti, se da un lato egli deve perseguire l'interesse pubblico attraverso criteri di economicità ed efficienza, dall'altra parte ha l'obbligo, per il principio della trasparenza ed a mezzo delle comunicazioni di cui all'art. 5 co. 3, di agevolare il contatto tra l'Amministrazione ed i cittadini, sì da permettere a quest'ultimi di conoscere sempre l'identità dei referenti cui rivolgersi.

Atteso, quindi, il ruolo propulsivo e tutorio rivestito dal funzionario nei confronti dell'attività amministrativa, è facile comprendere il motivo per il quale la L. 241/90 gli abbia attribuito una rilevante summa di poteri di direzione e di organizzazione del procedimento. Questi poteri possono essere esercitati dal responsabile anche nei confronti dei dipendenti che sono inseriti in altre unità organizzative coinvolte nell'iter. Se così è, questo responsabile non può che essere unico ed essere oggetto di ampia e mirata autorità o delega.

Né, sulla base di dette considerazioni, se questi non assomma le peculiarità descritte, può apparire giustificata l'osservazione, da parte di alcuni uffici monitorati, che per ciascun procedimento il responsabile è "comunque" unico.

Sulla scia dell'art.4 della L. 241/90, il legislatore nell'attribuire ad un soggetto predeterminato la gestione del procedimento, esprime chiaramente la volontà di scongiurare la polverizzazione della responsabilità amministrativa. (Consiglio di Stato, Ad. Plen. 30/09/1993 n. 11: *è fatto obbligo alla P.A. "di individuare il responsabile del procedimento cui imputare l'esatta scansione dei momenti procedurali e, al limite, le conseguenze di eventuali ritardi od omissioni*).

A conferma di ciò e quindi della necessità di evitare la polverizzazione dell'azione amministrativa, anche laddove la sequenza procedimentale necessiti dell'intervento di più Amministrazioni, è giocoforza ammettere che una deve essere l'unità organizzativa competente e quindi il responsabile del procedimento, con la sola eccezione di quei procedimenti che richiedano l'esercizio di competenze di organi la cui autonomia non può essere assorbita nelle competenze di altri enti.

Le facoltà attribuite al responsabile del procedimento non si esauriscono in quelle formulate nell'elenco di cui all'art. 6.

Infatti, l'art. 16 dispone che laddove in pendenza di un iter procedimentale sia obbligatorio acquisire un parere da parte di un organo consultivo e quest'ultimo non vi provvede nel termine stabilito, il funzionario può continuare la sua attività indipendentemente dal parere in esame, accertando che i dati in suo possesso siano necessari e sufficienti per la conduzione del procedimento; dunque, motivando la sua scelta, può fare a meno del giudizio in parola.

Ed ancora l'art. 17 esamina l'ipotesi parallela in cui l'adozione del provvedimento dipende da valutazioni tecniche promananti da enti specializzati. Se questi sono in ritardo, il responsabile del procedimento non può proseguire la sua attività, ma deve necessariamente rivolgersi ad altri organi parimenti qualificati al fine di ottenere le indispensabili valutazioni.

Quanto alla individuazione della persona addetta al procedimento, il legislatore stabilisce che spetta al dirigente di ogni unità affidare a sé o ad altro dipendente il compimento delle operazioni relative al procedimento stesso (art 5 co. 1); in mancanza

di tale assegnazione si considera responsabile dell'iter il "funzionario" preposto all'ufficio (art 5 co. 2).

Le dizioni "**dirigente**" e "**funzionario**" potrebbero portare a dubbi interpretativi. L'apparente promiscuità può essere superata ricordando che l'art. 5 non rimanda al D.P.R. 748/72 e s.m.i. istitutivo delle carriere dirigenziali, né alla Legge n. 312/80 e s.m.i. in tema di determinazione dello status retributivo-funzionale del personale e nemmeno, infine, ai contratti collettivi di lavoro.

Ne discende che è responsabile del procedimento il soggetto preposto all'unità organizzativa, il quale provvede concretamente allo svolgimento dell'iter, indipendentemente dalla titolarità dell'ufficio e dalla qualifica dirigenziale eventualmente rivestita.

Si osserva che quanto premesso non fornisce, però, sufficienti indicazioni riguardo l'ipotesi di sopravvenuta **assenza o impedimento del funzionario**.

Parte della dottrina giurisprudenziale afferma che la responsabilità del procedimento rimane in capo al dirigente dell'unità organizzativa finché non viene attribuita ad altro dipendente. Nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia assente la conduzione dell'istruttoria tornerebbe nell'alveo delle competenze del soggetto preposto all'ufficio, oppure potrebbe essere da lui affidata ad un impiegato diverso.

Ma, se da una parte può ben dirsi che la responsabilità dell'alveo di pertinenza del dirigente fino a diversa assegnazione, da altro lato è difficile ammettere che il legislatore del '90 disponga una sorta di sostituzione "boomerang", in virtù della quale il soggetto preposto all'ufficio risulta di nuovo investito di quel procedimento, la cui competenza aveva precedentemente dimesso a favore del dipendente assente.

Inoltre, così come l'art. 5 prescinde dalla eventuale titolarità dell'unità operativa in capo al responsabile, allo stesso modo il supplente, di regola, subentra nelle mansioni dell'assente senza la responsabilità dell'ufficio cui perviene: di qui, allora, la **possibilità di ammettere un vicario anche per il funzionario addetto al procedimento**.

Va ricordato che la razionalizzazione dell'attività amministrativa operata dalla L. n. 241/90 ha completamente trascurato il regime di **responsabilità del "funzionario"** per violazione dei doveri di sua competenza.

Si deve quindi pensare che il legislatore ha voluto soltanto ribadire l'operatività della disciplina preesistente in tema di inadempimento delle obbligazioni di cui al pubblico impiego.

A questo proposito è d'uopo rammentare, innanzitutto, che la violazione dell'art. 6 L. n. 241/90 comporta per il funzionario la **responsabilità disciplinare**. Quest'ultima può essere attivata dall'Amministrazione ogni qualvolta il comportamento trasgressivo produce un disservizio per mancato adempimento di uno degli atti del procedimento, oppure quando tale inerzia è fonte di nocimento per l'immagine dell'ente.

Se, invece, il compimento di un atto illecito si traduce in un danno patrimoniale nei confronti dei terzi, si parla di **responsabilità civile**. In merito giova osservare che mentre l'art. 28 co. 1 Cost. fissa la regola della responsabilità diretta dell'impiegato, gli art. 28 co. 2 Cost. e 2049 c.c., nonché il principio di immedesimazione organica fra l'ente ed il dipendente, per altro verso, stabiliscono che l'Amministrazione risponde in solido dell'illecito compiuto dal funzionario per **colpa lieve**. È sempre utile a tale proposito ricordare la possibile corresponsabilità diretta del dirigente per *culpa in eligendi* e per *culpa in vigilandi*.

Al contrario, laddove il fatto trasgressivo si è verificato per **dolo, colpa grave o finalità meramente egoistiche**, il relativo danno è direttamente a carico dell'agente pubblico.

Si aggiunge che, poiché "*ove il Comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto*" (art. 2 co. 2 D.P.R. n. 37/98), l'omessa espressione del parere di conformità ex art.2 del D.P.R. n. 37/98 nei prescritti termini temporali di conclusione dei procedimenti, costituisce **silenzio-rifiuto**. L'istituto del silenzio rifiuto, lungi da essere prevaricatorio nei confronti dell'utente, ha invece lo scopo di qualificare il comportamento omissivo della PA, rendendo subito possibile il ricorso al giudice amministrativo per far dichiarare illegittimo tale comportamento omissivo e per dare luogo alla richiesta di risarcimento del danno eventualmente patito.

È opportuno sottolineare che in ogni caso il procedimento amministrativo deve essere concluso anche fuori dal termine stabilito, quale "dovere" della P.A. (art. 2 L. n. 241/90). Si richiama al proposito il contenuto della Circolare M.I. n. 9 del 05/05/98 prot. 796/4101 sott. 72/E e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1331/1997.

Quanto infine alla **responsabilità penale**, particolare attenzione deve essere rivolta al rapporto tra l'art. 328 c.p. (come modificato dalla L. 26/04/1990 n. 86) e l'art. 2 L. n. 241/90.

In particolare, l'art. 328 c.p. prevede due ipotesi criminose: la prima in tema di rifiuto arbitrario da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di atti indilazionabili attinenti la sanità, la sicurezza pubblica e la giustizia; l'altra relativa al comportamento omissivo di quei medesimi soggetti che, entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato, non compiono l'atto del loro ufficio, né rispondono per chiarire i motivi del ritardo.

Uno scrupoloso esame della norma induce a sostenere che mentre il rifiuto da parte del funzionario di atti che "devono essere compiuti senza ritardo" comporta l'esistenza del reato di cui all'art. 328 co. 1 c.p., diversa sarebbe la conclusione in caso di omissione di provvedimento, per scadenza del termine di cui all'art. 2 L. n. 241/90.

L'art. 328 co. 2 c.p. si applicherebbe in caso di violazione dell'art. 2 co. 3 L. 241/90, ma solo quando il funzionario responsabile non fornisce nei 30 giorni dalla sollecita istanza scritta dell'interessato (art. 328 co. 2 c.p.) una risposta giustificativa della mancata emissione del provvedimento finale.

Ciò, in contrasto con i principi della L. 241/90, porta ad affermare che la scadenza del termine di cui all'art. 2 non è perentorio, ma ordinatorio, avendo una portata di semplice incremento della tempestività dell'azione amministrativa. Inoltre, va osservato che solo se il cittadino si attiva contro l'inerzia della PA può far sì che il "funzionario", attraverso il meccanismo della messa in mora, eventualmente risponda per omissione di un atto di ufficio. In questo modo si lascia al privato non solo l'onere di stimolare l'applicazione della legge penale, ma anche il compito di assicurare il rispetto del principio del buon andamento dell'Amministrazione.

Si riportano di seguito alcuni disposti normativi in merito.

Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie fatto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a L. 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 357 c.p. - Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione è dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 cp. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

1. Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e deità prestazione di opera meramente materiale.

B) - L'art 7 della L. 241/90 recita:

"Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a quelli che per legge devono intervenire. ... omissis".

La portata innovativa delle norme contenute nel capo III della L. 241/90 consiste nell'aver posto come regola generale il principio della partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati al contenuto del provvedimento finale.

Il generico criterio di pubblicità cui deve essere improntata l'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 1 della L. 241/90, trova una fondamentale attuazione proprio nella comunicazione prevista dall'art. 7, che consente una tempestiva prospettazione nell'attività discrezionale dell'Amministrazione degli interessi privati coinvolti, in funzione di una loro composizione con l'interesse pubblico dominante.

La previsione generalizzata di un contraddittorio anticipato alla fase procedimentale, posta dal legislatore quale regola inderogabile di legittimità dell'azione amministrativa, comporta che l'omissione della relativa comunicazione ai soggetti contemplati dall'art. 7, configuri il vizio di violazione di legge, che si trasmette con effetti invalidanti sul provvedimento finale.

Inoltre, (Cons. Stato, sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2362 e sez. IV, 16 giugno 2001, n. 3169) *la violazione del citato art. 7, per omessa comunicazione dell'avvio procedimentale, rileva anche sotto il profilo civilistico, essendo stata ritenuta un'inosservanza grave, "in quanto la norma concerne un presidio minimo di garanzia partecipativa e richiede uno sforzo minimo all'Amministrazione. ... omissis ... A tal fine, non rileva l'originario atto d'impulso dell'utente, né la conoscenza ope legis delle tesi procedimentali, stante l'espressa previsione di far conoscere all'interessato gli elementi previsti dall'art. 8 L. n. 241/90, non tutti necessariamente noti al richiedente al momento della presentazione della domanda..."*

Invece, l'instaurazione nel procedimento di un contraddittorio degli opposti interessi rilevanti, insieme all'obbligo di motivazione del provvedimento, nonché al possibile accesso agli atti endoprocedimentali, si pone quale presupposto indispensabile di correttezza e legittimità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio di imparzialità enunciato dalla Costituzione.

La garanzia rappresentata dall'art. 7 riguarda tutti i procedimenti posti in essere dalla PA, indipendentemente dalla loro complessità e dal fatto che possa derivarne un atto favorevole al soggetto interessato, con l'esclusione giurisprudenziale di quelli volti alla emanazione di provvedimenti repressivi conseguenti necessariamente all'accertata infrazione di disposizioni imperative.

Una diversa considerazione merita invece il procedimento ex art 4 del D.P.R. 37/98 di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, specie per quelle attività semplici per le quali l'istanza di rinnovo non richiede l'accompagnamento di una perizia giurata. Nonostante anche per i provvedimenti "vincolati" si prospetti l'opportunità dello svolgimento di una fase istruttoria, completa ed adeguata, la giurisprudenza amministrativa ha generalmente escluso l'obbligatorietà della preventiva comunicazione ogni qualvolta gli adempimenti diretti alla instaurazione di un contraddittorio rivestano una valenza esclusivamente formale ed appaiano pertanto superflui, come nel caso in cui essendo un provvedimento dovuto e vincolato non residui alcun margine di discrezionalità alla autorità procedente.

A tale proposito, anche l'ipotesi derogatoria prevista dal 1° comma dell'art. 7 che esclude l'obbligo della comunicazione qualora "*sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, del procedimento*", può trovare motivazione nei tempi limitati di conclusione del procedimento, 15 giorni, prevalentemente assorbiti dai tempi tecnici, pure minimi, delle diverse fasi, procedimentali.

In tal caso, l'omissione della preventiva comunicazione dovrà trovare giustificazione nella parte motivante del provvedimento, con ciò escludendo la possibilità per il giudice della legittimità di sindacare le ragioni che hanno di fatto ostacolato la comunicazione.

L'art 8 della L. 241/90 recita:

"L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente,*
- b) l'oggetto del procedimento promosso;*
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;*
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.*

Omissis"

La regola applicabile alla **comunicazione di avvio del procedimento** non è quella della libertà assoluta delle forme, bensì quella della forma scritta documentabile in atti, con esclusione, per esigenze probatorie, di comunicazioni verbali, dirette o telefoniche.

L'avviso di avvio del procedimento, da non confondere con la ricevuta di presentazione della domanda ex art. 3 co. 3 D.M. 284/93, **deve precedere l'instaurazione di un qualunque procedimento, anche** nelle sue articolazioni **subprocedimentali** (completezza della domanda, legittimità della firma, versamento, ... da risolvere preferibilmente allo sportello), che possono comunque dar vita ad un contenzioso autonomo e per tale ragione presentano peculiari esigenze partecipative. Una semplificazione del procedimento, purtroppo non sempre fattibile per le variabili determinate dai criteri di assegnazione dei diversi procedimenti, sarebbe costituita dalla possibilità, per le istanze presentate allo sportello, di far coincidere in un unico atto sia la ricevuta, sia la comunicazione di avvio del procedimento, fatto salve le verifiche sopra rammentate.

L'elenco, di cui al 2° comma dell'art.8, tende ad individuare un numero minimo di dati che assicuri la congruità e sufficienza dell'informazione resa dall'Amministrazione, integrabile comunque con l'inserimento di altri elementi aggiuntivi rispetto a quelli prescritti: ad es. il dipendente incaricato della istruttoria tecnica del procedimento.

L'omissione della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse essa è stata prevista (art. 8 co. 4).

Allo scopo di prevenire il contenzioso giurisdizionale, i regolamenti attuativi della L. 241/90 adottati dalle amministrazioni statali stabiliscono che l'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possa essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto alla unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni (art. 4 co. 3 D.M. 284/93).

Abbiamo sottolineato che **l'omessa comunicazione di avvio del procedimento** conduce in ogni caso all'**annullamento dell'atto** adottato a conclusione dello stesso per violazione di legge.

È ormai invece, **giurisprudenza consolidata che l'omessa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento non è causa di illegittimità dell'atto conclusivo** del medesimo, posto che in difetto di una precisa designazione, il responsabile è agevolmente identificabile nel dirigente dell'unità organizzativa procedente. La stessa omissione rileva unicamente in termini di responsabilità disciplinare dell'agente che ha omesso la relativa comunicazione.

Ulteriori carenze rilevate nell'attività di monitoraggio sono state le seguenti:

- c) **Avvio dell'attività istruttoria in assenza del "versamento"**;
- d) **Adozione del provvedimento finale da parte del funzionario istruttore** e firma della sola lettera di trasmissione da parte del dirigente.

Per la prima è d'obbligo richiamare, senza necessità di commento, l'art. 6 co. 3 della L. n. 966/65 *"l'esecuzione del servizio è subordinato all'avvenuto versamento del deposito provvisorio da parte del richiedente..."* e quindi l'art. 1 co. 2 lett. b) del D.M. 04 maggio 1998 ed ancora il parere del Consiglio di Stato, I sez., 12 gennaio 1979 *"...ne segue che essa (la domanda) non solo deve essere accompagnata - il che è ovvio - dalla quietanza di un versamento di un deposito provvisorio ... ma anche...: Senza di che la domanda non può giudicarsi idonea al fine assegnatogli dalla legge ... e va ritenuta, in difetto, 'tamquam non esset' ... "*

Né, nel caso di pareri di conformità, può procedersi sistematicamente, prima dell'avvenuto versamento e della presentazione della domanda, all'esame compiuto e definitivo del progetto e quindi ad una sorta di nulla osta alla presentazione della domanda e del versamento.

Il confronto con l'utente, previsto dal legislatore quando all'art. 18 co. 3 del D.P.R. n. 577/82 dice che *"nella fase preliminare di progettazione i Comandi... potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati..."*, ha carattere solo formale e non può condizionare l'Ufficio che poi dovrà emanare pareri ed effettuare controlli. Tale procedura, se pure riduce fittiziamente i tempi di conclusione del procedimento, impedirà di fatto l'osservanza dei disposti normativi appena commentati della L. n. 241/90 e porrà a rischio la riscossione del servizio a

pagamento, poiché, in pratica, buona parte dello stesso sarà stato fatto "a credito", con conseguente possibile danno all'erario.

Per la seconda, nell'osservare che l'atto esterno è il provvedimento e non la nota di trasmissione, si rimanda a quanto riportato nella prima parte della presente ed alla nota di questo Dipartimento [prot. n. P48/4101 sott 72/C.2 dell'11 gennaio 2001](#).

Allegasi il testo del **D.M. 02/02/1993 n. 284** (*stralcio*).

DM 2 febbraio 1993, N. 284 (*stralcio*)

Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione centrale e periferica dell'interno.

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.

Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al primo comma sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, terzo comma, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione o nel Bollettino Ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 9. Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformità al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonché, il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione

civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del DM 2 agosto 1973 così come modificata dal DM 17 luglio 1982.

2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno devono intendersi per **unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale** i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall'art. 7 del DPR 24 aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal DM 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i **comandi provinciali dei vigili del fuoco** e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.

Art. 10. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 9 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la **responsabilità dell'istruttoria** e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al primo comma esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresì tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 11. Unità organizzative responsabili dell'adozione del provvedimento finale

1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'amministrazione dell'interno e quelle recate dal DPR 30 giugno 1972, n. 748.
2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno sono da considerare **responsabili dell'adozione del provvedimento finale** i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i **comandanti provinciali dei vigili del fuoco**, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonché i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.

Lettera-Circolare prot. n. P48/4101 sott. 72/C.2 (2) del 11-01-2001. Servizio di prevenzione incendi.

La legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, hanno chiaramente fissato i principi ai quali deve essere informata l'azione amministrativa pubblica, con particolare richiamo a quelli afferenti alla trasparenza, efficienza ed efficacia.

In relazione a quanto sopra nell'ambito del servizio di prevenzione incendi affidato ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco viene richiesto alla figura del Dirigente un sempre maggiore impegno correlato alla predisposizione ed attuazione le fasi di pianificazione, organizzazione e controllo del servizio medesimo.

Avendo pertanto riguardo ai predetti impegni, i quali, giova sottolinearlo, caratterizzano le precipue responsabilità dirigenziali, **non può più certamente essere richiesto al Dirigente un suo diretto e personale coinvolgimento nell'espletamento della fase istruttoria tecnica delle pratiche** a cui, in base alle disposizioni vigenti in materia, sovrintendono le altre figure professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Pertanto le indicazioni riportate nella tabella A annessa alla circolare MI. SA. n. 2 dell'11 gennaio 1992, non possono più costituire un riferimento per la fascia dirigenziale.

Si richiamo, da ultimo, la facoltà del Dirigente di delegare, a funzionari tecnici dell'area direttiva, compiti afferenti in particolare il controllo degli atti, tenendo comunque presente al riguardo che il soggetto delegato non può espletare il controllo sugli atti inerenti istruttorie tecniche al medesimo affidate.

**Circolare n° 13 MI.SA 99 Prot. n° P627/4101 sott. 72/C2 del 22-05-1999
Servizio di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi - Criteri e modalità di
utilizzo del fondo di cui all'art. 61 del C.C.N.L. emanato con D.P.C.M. del
26/2/1996.**

L'art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990 ha stabilito le modalità di costituzione del fondo per compensare la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi.

Con successive disposizioni ministeriali emanate a seguito di accordi definiti in sede di contrattazione nazionale decentrata, sono state stabilite le modalità ed i criteri di utilizzazione del fondo anche per quanto attiene specificatamente il miglioramento dei servizi di cui all'oggetto.

I risultati ottenuti a decorrere dal 1992, in termini di aumento della produttività e miglioramento dei servizi resi, nel settore della prevenzione e vigilanza antincendi, possono sinteticamente riassumersi come segue:

- SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

Il servizio di prevenzione incendi nel 1991 presentava una situazione di arretrato quantificabile in circa 400.000 pratiche di Nulla Osta Provvisorio di cui alla legge n. 818/1984, cui dovevano aggiungersi ulteriori 200.000 pratiche circa inerenti richieste ordinarie di esami progetti e sopralluoghi per rilascio del certificato di prevenzione incendi.

A seguito dell'emanazione della circolare n. 2 dell'11 gennaio 1992 si è eliminato negli anni successivi, gradualmente ma totalmente l'arretrato relativo alle istanze di Nulla Osta Provvisorio e alle istanze di esami progetto, riuscendo altresì a ridurre sensibilmente le pendenze nel settore dei sopralluoghi.

Occorre altresì evidenziare che i carichi di lavoro inerenti le richieste correnti sono andati via via aumentando passando dalla circa 130.000 istanze (esami progetto + sopralluoghi) del 1992 alle circa 180.000 istanze del 1998.

- SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Il servizio di vigilanza antincendi, praticamente inesistente a tutto il 1991, a seguito della ripresa del servizio stesso attuata con la circolare n. 27 del 7 ottobre 1991, è passato da circa 20.000 servizi espletati nel 1992 ai circa 40.000 espletati nel 1998.

Dal quadro sopra riportato emerge che l'utilizzazione del fondo di incentivazione istituito con l'art. 65 del D.P.R. n. 335 del 1990, unitamente alla riorganizzazione dei servizi in questione, ha costituito uno strumento efficace alla luce dei risultati ottenuti.

A seguito delle recenti disposizioni normative sulla semplificazione amministrativa delle procedure di prevenzione incendi, sull'affidamento di nuove competenze in materia di sicurezza (adempimenti derivanti dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 758/1994, attività di formazione di cui alla legge n. 609/1996) sono insorti nuovi impegni per le strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, che si vanno a sommare alla gestione dei servizi di soccorso ed all'amministrazione degli uffici.

Tenuto conto dei carichi globali di lavoro, si è ritenuto necessario rivedere gli accordi precorsi, in base ai quali furono stabiliti i criteri di utilizzazione del fondo per il miglioramento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, al fine di rendere tale strumento coerente e compatibile con la nuova realtà.

Pertanto sulla base dell'accordo raggiunto, in sede di contrattazione nazionale sull'utilizzazione del fondo previsto dall'art. 61 del C.C.N.L. pubblicato con D.P.C.M. 26 febbraio 1996, sono state ridefinite le direttive per l'organizzazione dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del fondo, che dovranno essere attuati a decorrere dall'1 gennaio 1999.

Le direttive ed i criteri sono quelli di seguito esplicitati.

A) SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

A1) - OBIETTIVI

Sulla base di quanto sopra evidenziato e tenendo conto delle recenti disposizioni di cui al D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, si ritiene necessario fissare di seguito gli obiettivi da raggiungere per il servizio di prevenzione incendi:

- rispettare i termini procedurali introdotti dal D.P.R. n. 37/1998;
- recuperare situazioni di arretrato;
- affrontare il passaggio dal Nulla Osta Provvisorio al Certificato di Prevenzione Incendi;
- incrementare le verifiche ed i sopralluoghi, anche con l'introduzione dei controlli a campione;
- dare attuazione uniforme alle procedure di cui al decreto legislativo n. 758 del 1994.

Dalla prospettiva delineata ne discende una intensificazione dell'attività dedicata al servizio di prevenzione incendi, che dovrà essere affrontata attraverso un sempre più razionale impiego delle risorse, secondo le direttive appresso indicate in relazione alle varie procedure previste dal servizio.

In tale contesto si ritiene opportuno, fatte salve le prioritarie esigenze del servizio di soccorso, aumentare il contributo nell'espletamento dei servizi di prevenzione incendi del personale operativo Capo reparto, Capo squadra e vigile, in possesso di appositi requisiti e previa adeguata formazione professionale.

Si richiama l'attenzione sulla responsabilità oggettiva del Dirigente nell'atto di affidamento delle pratiche e nello stabilire che il dipendente, cui vengono affidate, abbia la capacità tecnica di svolgerle.

A2) - PARERE DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI

Tale attività con l'introduzione del silenzio-rifiuto in caso di mancata risposta entro i termini previsti (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 37/98), richiede che sia espletata con particolare attenzione e nel rispetto dei termini stabiliti da parte del personale incaricato.

In relazione ai carichi di lavoro, l'impegno richiesto in orario ordinario e straordinario va integrato con prestazioni da effettuarsi al di fuori del predetto orario.

Sulla scorta dei dati statistici riferiti all'ultimo triennio e dell'attuale organico di funzionari tecnici in servizio presso i Comandi e gli Ispettorati Regionali, si stabilisce che ogni funzionario, tenendo conto di tutti i restanti impegni ed incarichi d'ufficio, è tenuto ad espletare annualmente, in orario ordinario e straordinario, un numero di pratiche afferenti pareri di conformità su progetti, da quantificare sulla base di 360 ore/pratica, con riferimento alla durata in ore stabilita per ciascuna attività del D.M. 16 febbraio 1982 nell'allegato VI del D.M. 4 maggio 1998.

Il suddetto impegno potrà essere incrementato nei confronti dei funzionari da impiegare a tempo pieno nel servizio di prevenzione incendi, così come potrà essere ridotto per quelli che vengono impiegati stabilmente o temporaneamente in incarichi particolari.

In particolare si potrà procedere ad una riduzione del predetto impegno nei confronti dei funzionari incaricati dagli Ispettori Regionali, in qualità di analisti di rischio, di predisporre l'istruttoria dei rapporti di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante e da effettuarsi in orario di servizio ordinario.

I criteri per l'assegnazione delle pratiche da espletare al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, cui si deve ricorrere solo dopo aver assolto all'impegno in orario ordinario, dovranno tenere conto del livello di conoscenza ed esperienza maturata da ciascun funzionario e della difficoltà di ciascuna pratica, anche in relazione ai tempi di risposta previsti dalla vigente normativa.

Tenendo conto degli obiettivi prefissati e fatte salve le prioritarie esigenze del servizio di soccorso, il Comandante potrà incaricare per il servizio di prevenzione incendi, relativo ai pareri di conformità, anche personale appartenente alle qualifiche di Capo reparto e Capo squadra, nonché Vigili con anzianità di servizio non inferiore a 5 (cinque) anni, in possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (diploma di geometra o di perito industriale) previa frequenza di apposito corso specialistico di formazione e superamento di esame finale.

Il predetto personale, previo accordo con le OO.SS. territoriali, sarà prevalentemente inserito in orario di lavoro giornaliero, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio ed il rapporto con l'utenza.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i contenuti dei corsi di formazione da svolgersi in sede decentrata a livello regionale, i criteri di accesso ai medesimi, nonché quelli dell'esame di valutazione finale.

Le tipologie di attività di prevenzione incendi che potranno essere espletate dal predetto personale sono quelle riportate nell'allegato A.

A3) - SOPRALLUOGO PER RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Tale servizio deve essere svolto, nel rispetto delle reciproche competenze professionali, dai funzionari tecnici R.T.A. nonché dai Capi reparto, Capi squadra e Vigili che abbiano superato gli appositi corsi di formazione.

Le attività di prevenzione incendi, presso le quali l'effettuazione del sopralluogo potrà essere espletata da personale della carriera di Capo reparto, Capo squadra e Vigile sono riportate nell'allegato A.

- Espletamento dei sopralluoghi

Tenendo conto del maggior impegno, in termini di tempo, che richiedono i sopralluoghi, per assolvere a tale tipo di servizio si dovrà privilegiare l'espletamento reso al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione.

Dovranno in ogni caso essere espletati in orario ordinario i seguenti sopralluoghi:

- sopralluoghi per i quali ricorrano motivi di urgenza, o nei casi di segnalazione di potenziale pericolo;
- sopralluoghi di riscontro delle prescrizioni impartite secondo le procedure del D.Lgs. n. 758/1994;
- sopralluoghi da effettuarsi in seno ad organi collegiali.

I criteri per stabilire l'entità e la qualità delle pratiche da espletare al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, ai fini della ripartizione del lavoro, devono tenere conto dei seguenti fattori:

- profilo professionale del personale incaricato;
- livello di conoscenza e di esperienza maturata dal personale preposto;
- difficoltà di ciascuna pratica, valutata anche sulla base della durata di cui all'allegato VI al D.M. 4 maggio 1998.

A4) - RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

L'art. 4 del D.P.R. n. 37/98 ha apportato una evidente semplificazione alla procedura del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, in quanto l'ufficio deve provvedere sulla base della specifica documentazione prevista, senza l'obbligo di effettuare il sopralluogo di verifica, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il controllo da parte dell'ufficio, deve limitarsi ad un riscontro di documenti che peraltro vanno redatti in conformità ai facsimile riportati nel D.M. 4 maggio 1998.

Pertanto il relativo servizio deve essere reso in orario ordinario ed al suo espletamento, oltre al personale tecnico, potrà essere preposto anche il personale addetto all'ufficio prevenzione incendi sotto il coordinamento del funzionario responsabile del suddetto ufficio.

A5) - COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO ANTINCENDI E DELLA CARRIERA DI VIGILE, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO PER I SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI RESI AL DI FUORI DELL'ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE.

Il D.P.R. n. 37/1998 all'art. 1, comma 5, ha stabilito la necessità di uniformare i corrispettivi dovuti dalla utenza per i servizi a pagamento inerenti la prevenzione incendi.

Tale disposto ha trovato attuazione attraverso due successivi atti normativi distinti, tra loro correlati:

- D.M. 4 maggio 1998 (G. U. n. 104 del 7 maggio 1998) emanato ai sensi del predetto D.P.R. n. 37/1998, ove nell'allegato VI sono stabilite, in relazione al tipo di procedimento nonché alla tipologia e complessità dell'attività, le durate del servizio richiesto;
- D.M. 21 settembre 1998 (G. U. n. 239 del 13 ottobre 1998) di aggiornamento delle tariffe orarie dei servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 930/1981, ove per motivi di semplificazione sono state previste due sole tariffe orarie per il servizio di prevenzione incendi correlate unicamente con il procedimento richiesto (parere su progetto o visita sopralluogo), indipendenti dalla qualifica professionale del responsabile del procedimento e comprensive degli oneri accessori, quali spese di ufficio e di trasporto.

La tariffa oraria da applicare per le procedure di rinnovo del Certificato è quella relativa ai pareri sui progetti.

Con l'attuazione della uniformità dei corrispettivi da pagare per il servizio di prevenzione incendi, il personale che assolve a tale servizio, al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, nel rispetto e nei limiti di quanto in precedenza stabilito, sarà compensato sulla base degli importi lordi derivanti dall'applicazione delle seguenti percentuali sui corrispettivi pagati dal richiedente:

- PARERI DI CONFORMITÀ SUI PROGETTI = 15%
- SOPRALLUOGHI PER RILASCIO C.P.I. = 25%
- PROCEDURA DI DEROGA
 - a) parere di pertinenza del Comando VV.F. = 10%
 - b) istruttoria dell'Ispettorato Regionale VV.F. = 10%

A6) - IMPIEGO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI

Al fine di favorire l'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi e garantire un miglior servizio vizio all'utenza, il Comando d'intesa con le OO.SS. individua le opportune soluzioni organizzative anche attraverso il decentramento amministrativo e l'allargamento dei servizi al pubblico.

Sulla base di quanto sopra e previa valutazione dei carichi di lavoro, al personale amministrativo incaricato dell'espletamento delle pratiche, da individuarsi nel medesimo settore o in altri uffici del Comando o dell'Ispettorato Regionale, per le provincie sedi di Ispettorati, può essere autorizzata una specifica prestazione straordinaria aggiuntiva entro un massimo di 10 ore mensili pro-capite.

Per lo svolgimento dell'attività di cui sopra viene stabilito per il 1999 l'utilizzo di 30.000 ore di straordinario il cui onere farà capo al Capitolo di spesa 3022.

Alla ripartizione del suddetto monte ore tra i Comandi si procede con accordi decentrati a livello vello regionale, tenendo conto delle esigenze prospettate da ciascun Comando e delle ore assegnate a ciascun ambito territoriale secondo l'allegato B che è stato ricavato sulla base dei carichi di lavoro del triennio 1996/1998.

B) SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO

Con l'emanazione del decreto 22 febbraio 1996, n. 261, si è proceduto a regolamentare il servizio di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che costituisce il 95% del totale dei servizi resi, tenendo conto che il restante 5% afferisce ai servizi di vigilanza resi negli ambiti portuali.

Il suddetto decreto stabilisce le attività per le quali ricorre l'obbligo del servizio e fissa anche l'entità minima del personale addetto.

Ciò premesso, con la presente si forniscono criteri per una migliore organizzazione del servizio medesimo ed una sua uniforme attuazione, nonché si stabiliscono le modalità di compenso al personale che espleta il predetto servizio al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, tenendo conto anche del recente aggiornamento delle tariffe orarie per i servizi a pagamento in base al **decreto ministeriale 21 settembre 1998**.⁽¹⁰⁾

B1) - CRITERI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO

All'espletamento del servizio di vigilanza antincendio concorre tutto il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tenendo conto delle attuali dotazioni organiche del personale operativo, per l'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio dovrà farsi ricorso di norma a prestazioni rese al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione, favorendo la partecipazione volontaria del personale secondo le seguenti modalità di impegno, in relazione alla durata del servizio da rendere sul luogo della manifestazione e prevedendo che, al termine del servizio di vigilanza, il personale non sia inserito nei turni ordinari:

¹⁰ Attualmente si deve fare riferimento al DM 2 marzo 2012 "Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966".

- Servizi di durata inferiore a 2h e 30'

Qualora la durata del servizio da prestare sul luogo della manifestazione e comprensiva dei tempi di ispezione e della durata dello spettacolo o manifestazione, sia inferiore a 2h e 30', occorrerà privilegiare il personale volontario residente nel Comune ove ha luogo la manifestazione o nelle immediate prossimità, o in alternativa fare ricorso, d'intesa con le OO.SS. territoriali, a personale in servizio, nei limiti previsti dall'art. 61, comma 6, del C.C.N.L. e purché ciò sia compatibile con le esigenze di servizio.

- Servizi di durata superiore alle 2h e 30'

Per tali servizi si dovrà fare ricorso prioritariamente al personale volontario attraverso criteri di rotazione.

Qualora la durata del servizio sia superiore alle 8 ore occorre suddividere il servizio in turnazioni ciascuna delle quali deve avere durata minima di 4 ore e non superiore alle 8 ore.

- Trasporto del Personale

In via generale il Comando assicura il trasporto del personale incaricato del servizio dalla sede Vigili del Fuoco più vicina al luogo ove ha sede lo spettacolo o manifestazione e le relative spese dell'automezzo sono a carico del richiedente il servizio.

Pertanto il personale incaricato qualora intenda utilizzare l'automezzo dell'amministrazione dovrà trovarsi presso la sede Vigili del Fuoco prevista all'ora stabilita in uniforme da intervento, altrimenti si recherà direttamente sul luogo del servizio all'ora stabilita.

Ai fini giuridici il personale è da considerarsi in servizio durante i tempi di viaggio necessari per raggiungere dalla propria abitazione il luogo ove espletare il servizio di vigilanza.

B2) CORRISPETTIVO DOVUTO DAL RICHIEDENTE IL SERVIZIO

L'entità del corrispettivo a carico del richiedente il servizio va commisurata alla durata del servizio reso sul luogo ove si espleta la vigilanza e che pertanto è comprensiva dei tempi dello spettacolo o manifestazione, dei tempi di controllo iniziale e finale degli ambienti.

Al suddetto importo va aggiunto il costo della eventuale utilizzo dei mezzi dell'amministrazione e se dovuto l'onere per l'indennità di missione, sulla base delle vigenti disposizioni.

B3) COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO RESI AL DI FUORI DELL'ORARIO ORDINARIO, STRAORDINARIO E DI TURNAZIONE

Il personale operativo che espleta il servizio di vigilanza al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione ha diritto ad un corrispettivo lordo calcolato sulla base della durata del servizio reso sul luogo dello spettacolo o manifestazione e dei compensi orari di cui alla tabella allegata che tengono conto della qualifica professionale e della fascia oraria nella quale si espleta il servizio.

Per i servizi la cui durata è inferiore alle 2h e 30', l'Amministrazione garantisce un compenso minimo sulla base di 3 ore.

Per ogni servizio di vigilanza reso al di fuori dell'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Vengono inoltre corrisposte a ciascuna unità £. 10.000 (DIECIMILA) al lordo delle ritenute di legge, quale compenso forfettario delle spese di trasferimento.

- CASI PARTICOLARI

CASO I

Potrebbe verificarsi che un servizio di vigilanza, regolarmente richiesto, non possa essere espletato in quanto per motivi vari non è stato più possibile mettere in atto la manifestazione, ma di tale circostanza non ne è stata data comunicazione al Comando in tempo utile per annullare il servizio richiesto.

In tale circostanza il personale incaricato del servizio e che pertanto si è portato sul posto regolarmente, ma non ha potuto espletarlo per i motivi sovraesposti, ha diritto ad essere compensato sulla base del minimo di 3 ore.

Il richiedente il servizio per avere diritto al rimborso del corrispettivo pagato è tenuto a comunicare al Comando in tempo utile al fine di consentire l'annullamento del servizio stesso.

CASO II

Nel caso che un servizio richiesto per motivi vari, subisca un prolungamento, il personale è

tenuto a prestare servizio ed essere compensato per l'intera durata.

Il verificarsi di tale circostanza deve essere riportato in apposito verbale redatto dal responsabile del servizio e sottoscritto dal richiedente

Il Comando dovrà richiedere all'interessato il pagamento del servizio prestato in aggiunta a quello richiesto.

... omissis ...

Nota prot. n. P2570/4118 sott. 20 del 14-01-1997

Servizi di vigilanza. Risposta a quesito.

In relazione al quesito ... in ordine al servizio di cui all'oggetto, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi da codesto Ispettorato nella nota che si riscontra.

È superfluo sottolineare, infatti, che con l'entrata in vigore del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, che ne ha definito obiettivi, campo di applicazione e modalità di svolgimento, il **servizio di vigilanza ha assunto un carattere di obbligatorietà che non ammette disattese o forme surrogatorie.** (*)

() Il quesito chiede se sia possibile effettuare presso i locali da ballo (con capienza superiore a 1500 persone) un servizio di vigilanza differenziato che preveda un'ispezione della squadra preposta, che effettuerebbe più servizi nell'ambito di un solo turno, con verifica di funzionamento dei presidi di sicurezza antincendio e della disponibilità delle vie di esodo, tenendo conto che tali tipi di locali siti in uno stesso ambito territoriale hanno stessi orari e giorni di funzionamento (generalmente la sera di venerdì, sabato e domenica ed il pomeriggio di domenica).*

La risposta ministeriale ha chiarito che il servizio di vigilanza, anche se effettuato con un limitato numero di persone, non è surrogabile da un semplice servizio ispettivo.

Circolare prot. n° 45945/4117/27/2 del 25-05-1996

Servizi di vigilanza resi dal corpo nazionali dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento.

La Gazzetta Ufficiale n. 113/1996 ha pubblicato il D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, con il quale viene approvato il regolamento sui servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo e trattenimento che, a termini della L. 26 luglio 1965, n. 966, sono effettuati, a pagamento, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In proposito, pur nell'estrema chiarezza delle disposizioni contenute nel testo normativo di cui trattasi, appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. e delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulle innovazioni recate dal regolamento in parola, particolarmente in riferimento ai parametri (ricettività degli ambienti) in base ai quali le commissioni medesime, su proposta dei Comandanti provinciali determinano l'entità del servizio fissando il numero di vigili del fuoco chiamati a svolgere il servizio.

Poiché il criterio seguito nella stesura del testo è stato improntato all'individuazione dei luoghi per i quali la vigilanza da parte del Corpo è da ritenersi indispensabile procedendo, altresì, in alcuni casi, a modifiche dei sopraccennati parametri, rispetto a quelli previgenti, appare opportuno rappresentare l'esigenza che con l'entrata in vigore del provvedimento vengano tempestivamente aggiornate quelle situazioni non più rispondenti ai nuovi criteri.

Va, altresì, rammentato che, come è noto, la legittimità delle disposizioni che disciplinano l'esclusività della competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'effettuazione dei servizi di vigilanza presso i locali di pubblico spettacolo, è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale, tenuto conto dell'esigenza di garantire al massimo l'interesse sotteso alla tutela della pubblica incolumità, per cui ogni inadempienza dovrà trovare pronta ed espressa sanzione ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della L. 966/65.

Si ritiene, infine, di dover sottolineare l'ulteriore innovazione recata dal regolamento in parola all'art. 4, c. 4, dove viene espressamente consentito alle Commissioni provinciali di imporre l'effettuazione del servizio in parola anche nei confronti di ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle prescritte in via generale, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o

altri fattori rilevanti per le finalità di cui all'art. 2, lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.